

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER VETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

161.

SITZUNG

18-6-1968

Presidente: PUPP

Vicepresidente: BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Convalida delle elezioni dei consiglieri regionali Gabrielli, Gazzi, Marziani, Sfondrini, Stocker, Wahlmüller

pag. 3

Disegno di legge n. 126 :

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni »

pag. 4

INHALTSANGABE

Bestätigung der Wahl der Regionalratsabgeordneten Gabrielli, Gazzi, Marziani, Sfondrini, Stocker, Wahlmüller

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 126 :

« Änderung und Ergänzung der Gemeindeordnung (Regionalgesetz Nr. 29 vom 21. Oktober 1963) »

Seite 4

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARTINELLI (Segretario questore - D.C.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 5 giugno 1968.

MARTINELLI (Segretario questore - D.C.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le leggi n. 9, n. 10, n. 11. Muniti del visto del Commissario del Governo sono stati restituiti i disegni di legge: aggregazione al comune di Trento del comune di Baselga di Vezzano; rifinanziamento della legge regionale n. 11.

Sono state presentate alcune nuove interrogazioni: *(legge)*.

Signori consiglieri, prima di svolgere l'ordine del giorno noi dobbiamo inserire all'ordine del giorno la convalida delle elezioni dei consiglieri regionali Gabrielli, Gazzi, Marziani, Sfondrini, Stocker, Wahlmüller. Prima che la legislatura finisca credo che dobbiamo fare questa convalida! Io non ho avuto prima la relazione della commissione e adesso dobbiamo inserirla all'ordine del giorno. Dobbiamo prima controllare se siamo 27.

Metto in votazione l'inserimento all'ordine del giorno della convalida dei consiglieri e l'immediata trattazione di questo punto.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

32 votanti

32 sì.

Il punto è inserito all'ordine del giorno. Prego i signori consiglieri di trattare immediatamente questo punto: « **Convalida delle elezioni dei consiglieri regionali Gabrielli, Gazzi, Marziani, Sfondrini, Stocker, Wahlmüller** ».

La parola al cons. Dalsass per la lettura della relazione della commissione.

DALSASS (S.V.P.): (legge).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sulla relazione della commissione di convalida? Nessuno.

Metto in votazione la convalida dei consiglieri preletti: approvata ad unanimità.

Con ciò sono convalidati i signori consiglieri: Gabrielli Simone, Gazzi Luigi, Marziani Spartaco, Sfondrini, Stocker Franz, Wahlmüller Dr. Franz.

Proseguiamo con l'ordine del giorno. *Disegno di legge n. 126: « Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni ».*

Siamo arrivati all'art. 9.

Art. 9

Tra gli articoli 14 e 15 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è istituito il seguente articolo 14 bis:

« Dimissioni volontarie ».

« Le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere, di assessore e di sindaco sono presentate al Consiglio comunale.

Se il Consiglio respinge le dimissioni o non provvede su di esse, il dimissionario può rivolgersi alla Giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro dieci giorni.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto ».

Pongo in votazione l'art. 9: unanimità.

Art. 10

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio decade inoltre:

a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale abbia perduto la metà dei propri membri e questi non siano stati sostituiti a norma della legge regionale sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

c) quando la modifica del territorio dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune ».

Pongo in votazione l'art. 10: unanimità.

Art. 11

Al terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « . . . otto giorni . . . », sono sostituite con le parole: « . . . cinque giorni . . . ».

Pongo in votazione l'art. 11: unanimità.

Art. 12

Il terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è soppresso.

Pongo in votazione l'art. 12: unanimità.

Art. 13

L'art. 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale rappresenta la popolazione e ne esprime gli interessi in ordine ai problemi generali e particolari ed allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

Spetta al Consiglio comunale in particolare:

1) approvare i regolamenti ed i capitoli generali;

2) deliberare l'assunzione, la sospensione, salva la disposizione di cui all'art. 25, n. 11, e la cessazione dal servizio degli impiegati dei Comuni e delle istituzioni comunali;

3) approvare il bilancio preventivo, le variazioni dei capitoli di bilancio ed il conto consuntivo;

4) deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, costituire servitù, quando il valore superi: per i Comuni fino a 1.000 abitanti lire 500.000; per i Comuni fino a 3.000 abitanti lire 1.000.000; per i Comuni fino a 5.000 abitanti lire 2.000.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti lire 3.000.000; per i Comuni fino a 30.000 abitanti lire 6.000.000, e per gli altri Comuni lire 10.000.000;

5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui, i prestiti che vincolano il Comune oltre il periodo di carica del Consiglio o quando l'ammontare degli stessi superi gli importi di cui al numero 4);

6) deliberare le locazioni e le conduzioni di immobili di durata superiore ai nove anni;

7) deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del Comune alla esecuzione di opere pubbliche, quando il valore superi gli importi di cui al numero 4);

8) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione dei prestiti di cui all'art. 62 della legge;

9) deliberare l'impegno delle spese in conto capitale del bilancio quando l'ammontare superi gli importi di cui al numero 4);

10) deliberare i tributi comunali e le relative tariffe;

11) deliberare il piano regolatore generale ed i piani particolareggiati, salva l'approvazione a sensi dell'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574;

12) deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;

13) deliberare la costituzione o l'adesione a consorzi;

14) eleggere le commissioni ed i componenti di collegi, di spettanza del Comune;

15) eleggere i revisori dei conti del Comune, delle Amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;

16) deliberare in ordine a tutte le altre funzioni, che ai Comuni competono in base ai principi costituzionali di autonomia e di decentramento, e in generale a tutti gli affari che investono comunque un interesse della comunità locale e che non rientrano nella competenza della Giunta o del sindaco.

Sono stati presentati da parte della Giunta due emendamenti: al punto n. 3, dove si dice « approvare il bilancio preventivo, le variazioni dei capitoli di bilancio », la Giunta propone di stralciare le parole « dei capitoli ».

Chi chiede la parola su questo emendamento?

La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): E' una variazione di carattere formale, essendo stati soppressi i capitoli dalla nuova legge sulla contabilità degli enti locali. Quindi si parla di variazione di bilancio, non di variazione di capitoli di bilancio.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con lo stralcio delle persone « dei capitoli »? Unanimità.

Poi è proposto l'inserimento fra i punti 6 e 7 di un cap. 6 bis che dice: « deliberare le azioni da promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salvo il disposto dell'art. 21, n. 8 ».

La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Qua non è altro che ritornare al testo di legge esistente. Il testo di legge esistente dava praticamente la competenza di carattere generale al Consiglio per quanto riguarda la promozione di azioni in sede giudiziaria, invece in sede di Giunta e quindi in sede di commissione era stato proposto di portarla fra le competenze della Giunta. La Giunta regionale, avendo anche sentito il parere dei nostri uffici, dei nostri consulenti, crede opportuno di conservare il testo esistente, cioè lasciare in linea generale la competenza al Consiglio, e dare alla Giunta, come ora, praticamente la possibilità di deliberare in ordine alle azioni possessorie e a tutte le altre da promuovere su tale giudizio, che non eccedano le competenze del pretore.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno.

Metto in votazione questo emendamento: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 1 astenuto.

Viene quindi inserito un comma 6 bis che dice: « deliberare le azioni da promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salvo il disposto dell'art. 21, n. 8 ».

Metto in votazione tutto l'articolo emendato: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 14

L'art. 21 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

Sono attribuiti alla Giunta comunale i seguenti compiti:

1) nominare gli ausiliari ed i salariati del Comune ed adottare ogni altro provvedimento previsto dal regolamento sull'ordinamento del personale, salvo quanto disposto dall'art. 25, n. 11, della presente legge;

2) adottare le delibere di attuazione di altre precedenti divenute esecutive, ivi compresa la liquidazione delle spettanze di parte corrente nel relativo stanziamento di bilancio;

3) deliberare l'impegno delle spese in conto capitale quando il loro ammontare non superi gli importi di cui al n. 4 dell'art. 20 e la liquidazione di tutte le spese in conto capitale;

4) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva e gli storni nell'interno della rubrica del bilancio;

5) *deliberare sugli oggetti di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 20, quando il valore non superi gli importi e non ecceda la durata in essi indicata;*

6) *accettare lasciti e donazioni dandone comunicazione al Consiglio nella prima successiva seduta;*

7) *approvare i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;*

8) *emanare ordinanze generali e particolari nelle materie di competenza;*

9) *deliberare le azioni da promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salva la disposizione di cui all'art. 25, numero 6);*

10) *deliberare su tutti gli altri affari demandati alla Giunta da disposizioni di legge o di regolamento.*

La Giunta inoltre:

a) *fissa la data delle riunioni del Consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta provinciale o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica e ne predispone l'ordine del giorno salvo quanto disposto all'art. 25, numero 1);*

b) *predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;*

c) *compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio ».*

E' stato proposto dalla Giunta una modificazione del testo, cioè sostituire il punto n. 9) con la seguente dizione: « deliberare in ordine

alle azioni possessorie e a tutte le altre, da promuovere e sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore ».

La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): E' un emendamento conseguente al precedente, dando la competenza generale al Consiglio e quella del Pretore alla Giunta.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza.

Pongo in votazione l'art. 14 così emendato: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 15

Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Non possono formare oggetto di deliberazione d'urgenza quelle elencate ai numeri 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 20 e le altre deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata ».

Nel terzo comma dell'art. 23 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « ... trentesimo giorno ... », sono sostituite con le parole: « ... sessantesimo giorno ... ».

Chi chiede la parola all'art. 15? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiedo scusa, Presidente, vedo adesso che è la modifica all'art. 23, io aspettavo di parlare sull'art. 22 ma sull'art. 22 non c'è alcun emendamento.

Volevo chiedere una spiegazione soltanto, brevissima: abbiamo votato l'art. 20 che riguarda i compiti del consiglio comunale. Non capisco quali compiti siano previsti in quell'articolo, perché del consiglio comunale è di competenza anche, oltre alla nomina e alla revoca del sindaco e degli assessori, e qui non è detto, è di competenza la vigilanza su quelle istituzioni previste dall'art. 22, e anche questo compito del consiglio non è detto; vorrei sapere il perché.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Mi pare che è chiaro, perché l'art. 22 della legge che è in vigore, — e questa è solo una modifica della legge in vigore —, dice: « spetta al Consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del comune e delle frazioni ». Quindi è un compito ben specifico del consiglio comunale.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma allora l'art. 20 che ci sta a fare?

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Ma quello specifica in linea generale i compiti, parlando però di istituzioni si è ritenuto opportuno di fare un articolo particolare.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 15? La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): In commissione ci siamo opposti alla proroga, cioè all'allarga-

mento dei termini entro i quali la delibera di urgenza deve essere sottoposta alla convalida del consiglio comunale. Noi evidentemente voteremo contro anche in Consiglio, contro questa proroga che porta da trenta a 60 giorni il termine per la ratifica. Si tratta di una questione molto delicata, poiché le giunte potrebbero essere indotte, al di là anche del lecito, a ricorrere a queste delibere d'urgenza, le quali in sostanza conferiscono alla Giunta il potere che istituzionalmente per legge spetta al Consiglio. Ora quanto meno il requisito, la richiesta, la esigenza che queste delibere vengano con la maggior sollecitudine possibile, quindi anche in breve tempo, sottoposte al Consiglio, mi pare un'esigenza importante, sulla quale non si dovrebbe deflettere. Quindi questo raddoppio dei termini entro i quali questa convalida deve essere effettuata, rappresenta un eccessivo conferimento dei poteri alla Giunta e correlativamente una spogliazione di poteri nei confronti del consiglio; teniamo anche a sottolineare che qualora le delibere non vengano urgentemente sottoposte al Consiglio esse diventano anche a un certo punto esecutive, vengono attuate e quindi si creano situazioni assai gravose, perché qualora il Consiglio negasse la convalida, evidentemente la situazione che ne nascerebbe sarebbe estremamente complessa e gli effetti di questa delibera non sempre potrebbero essere tolti, potrebbero essere ovviati.

Per tale ragione noi votiamo contro questo articolo, ravvisando poi nella legge, nel suo complesso, una pericolosa tendenza ad aumentare i poteri di quello che vorremmo chiamare l'esecutivo, cioè la Giunta, e correlativamente ad affievolire i poteri del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Devo dire che quando abbiamo approvato l'art. 12 di queste modifiche, abbiamo dato il compito alla Giunta di prendere le delibere di urgenza in determinate occasioni. Questa è anche una disposizione contenuta nella legge nazionale. Direi che anzi noi qui stabiliamo un termine minimo, perché la legge nazionale stabilisce addirittura che le delibere di urgenza devono essere esaminate, ed eventualmente convalidate, nella prima seduta del consiglio comunale che si svolge dopo la delibera d'urgenza, la quale seduta può essere anche dopo tre mesi, dopo sei mesi o a fine d'anno. Inoltre si è verificato il fatto che il termine di 30 giorni per un determinato numero di comuni non è possibile osservarlo, perché abbiamo alcuni piccoli comuni di montagna, in zone di emigrazione, dove praticamente si trovano o in primavera o in autunno, si verificava quindi l'impossibilità di potersi riunire. Tale termine è stato portato dalla Giunta a 90 giorni e poi la commissione l'ha modificato a 60. Io non vedo quali situazioni gravi si possano creare. La realtà è che abbiamo parecchi comuni che non possono funzionare durante l'estate appunto perché la maggioranza dei consiglieri comunali, o per motivi di lavoro o per altri motivi, sono lontani dal paese.

Mi pare che il termine di 60 giorni è un termine equo, che non consente di andare al di là del possibile, che praticamente l'articolo così formulato non è una delega pura e semplice alla Giunta comunale, ma si tratta di attuare con urgenza una operazione che si deve fare. Mi pare quindi che il termine di 60 giorni è opportuno, è un termine equo, è un termine che corrisponde alla realtà della nostra situazione, dei nostri piccoli comuni di montagna e delle nostre zone.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 15: approvato a maggioranza con 4 voti contrari.

Art. 16

Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, i numeri 1), 9), 10), sono sostituiti con i seguenti:

« n. 1) dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio, lo presiede e, in caso di urgenza, lo convoca indicando nell'avviso lo scopo della riunione;

n. 9) firma i mandati di pagamento assieme al segretario e al ragioniere, ove esiste, con facoltà di delegare la propria ad un assessore; dispone i pagamenti sul fondo economato;

n. 10) rilascia stati di famiglia, attestati di notorietà e certificati su quanto risulta dagli atti dell'ufficio, nonché gli altri atti attribuiti all'amministrazione comunale ».

Pongo in votazione l'art. 16: unanimità.

Art. 17

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Ove sia accolto il ricorso, il Presidente della Giunta provinciale provvede al rilascio del documento o alle dovute rettifiche, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso ».

Pongo in votazione l'art. 17: unanimità.

Art. 18

Al secondo comma dell'art. 28 della leg-

ge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente testo:

« Se è richiesta risposta scritta, essa deve essere data entro quindici giorni e comunicata al Consiglio nella successiva riunione ».

Pongo in votazione l'art. 18: unanimità.

Art. 19

Nel secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo la parola: « ... domicilio ... », è inserita la parola: « ... obbligatoriamente ... ».

Chi chiede la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Riguardo all'art. 30, on. assessore. Qui si codifica la possibilità che un quinto dei consiglieri possano chiedere la convocazione del consiglio comunale. L'oggetto della convocazione deve essere messo all'ordine del giorno, deve essere consegnato ai singoli consiglieri. Ora mi spieghi che cosa avverrebbe se un quinto dei consiglieri, cioè la minoranza del Consiglio ad esempio, chiedesse la convocazione obbligatoria del Consiglio e la maggioranza non partecipasse alla seduta. La seduta avrebbe valore con la presenza del quinto dei richiedenti o non avrebbe valore? Perché se ha valore allora bisogna dire che obbligatoriamente i richiedenti deliberano sull'oggetto messo all'ordine del giorno e la deliberazione è valida, altrimenti bisogna dire che è un articolo che non serve, perché la maggioranza non partecipa alle sedute e la convocazione obbligatoria non ha alcun senso.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Guardi che qui si tratta di dare la possibilità alle minoranze di chiedere la convocazione del Consiglio. Il fatto che la riunione del Consiglio comunale poi non possa avvenire per mancanza dei consiglieri, è un'altra questione, e ciò deriva dal fatto che o il Consiglio stenta a funzionare o si trova in difficoltà per altre ragioni. La possibilità di chiedere la convocazione del Consiglio esiste e lei capisce che quando la richiesta di convocazione consiliare parte dalla minoranza è un argomento che praticamente obbliga la maggioranza a pensare alla ragione di questa richiesta. Quindi non è una inutile proposta o una inutile norma di legge, questa. Io direi che è una garanzia per la minoranza. Se si verificasse il caso della minoranza che chiede la convocazione del consiglio comunale e il consiglio comunale non può svolgersi perché la maggioranza non interviene, la minoranza può chiedere nuovamente la convocazione del consiglio comunale. Naturalmente alla successiva seduta del consiglio comunale la minoranza farà certamente scontare il fatto che non si sia svolta questa riunione, con altre richieste. Io direi quindi che questa norma contiene una sufficiente garanzia, e mi pare che anche la legge nazionale contiene le stesse norme al riguardo, perché dice che può riunirsi straordinariamente per la determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'art. 69, per deliberazione della Giunta o per domanda di una terza parte dei consiglieri. La riunione del Consiglio dovrebbe aver luogo entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di questi consiglieri. Quindi noi ripetiamo proprio esattamente anche le disposizioni della legge nazionale e anche in sede nazionale mi pare che questo rilievo non è stato fatto da altre minoranze. Io non credo che nella realtà, nei nostri comuni della provincia, se ci sono state richieste

di convocazione da parte della minoranza, non si siano verificate poi le riunioni del consiglio comunale. Può darsi in qualche situazione, ma non mi risulta. Io penso quindi che l'interrogativo da lei posto sia puramente teorico e non pratico.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cecon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. assessore, qui noi ci troviamo di fronte ad una delle tante finzioni giuridiche di cui si ammanta, mi pare, la nostra organizzazione. Lei dice che questo articolo è una garanzia per le minoranze. Un quinto dei consiglieri può chiedere la convocazione del consiglio. Perché si chiede la convocazione di un consiglio comunale? Per discutere. Una discussione che cosa comporta? Una deliberazione. Io ho il quinto disponibile per la firma, presento un documento, il consiglio comunale viene regolarmente convocato, quando ci si siede in aula il segretario comunale, o chi presiede il quinto dei consiglieri convocati, constata che manca la maggioranza. Quindi non si può né discutere né deliberare. Lei dice che questa è una garanzia. Che garanzia è, on. assessore? E' la garanzia di convocare il Consiglio, ma di far andare eluse tutte le deliberazioni che si dovrebbero assumere su un determinato oggetto o argomento messo all'ordine del giorno. E non è che io posso chiedere per tre volte consecutive la convocazione del Consiglio, sperando che poi vengano dichiarati decaduti i consiglieri che hanno disertato per 3 volte consecutive le riunioni, perché questo direbbe la legge o questo la legge dovrebbe pretendere, ma mai questo articolo è stato applicato. Quindi c'è la garanzia per chi vuol far andare elusa la riunione di non essere colpito e non c'è nessuna garanzia di difesa per coloro che

chiedono la convocazione di un Consiglio per trattare un determinato argomento, che viene regolarmente messo all'ordine del giorno.

Pertanto, questa è una pura e semplice finzione, è un articolo che non serve e dovrebbe essere corretto, a mio modesto modo di vedere, con il pretendere che l'oggetto messo all'ordine del giorno o per il quale si è chiesta la convocazione del Consiglio, possa essere discusso dai partecipanti, dai firmatari, dal famoso quinto e si possa assumere una delibera in merito, altrimenti non serve a nulla.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Vorrei solo rispondere brevemente che il principio democratico dice che la maggioranza amministra e la minoranza controlla. Naturalmente se la minoranza nel suo controllo accerta che la maggioranza non si preoccupa dei problemi del comune e che, pur richiedendo la convocazione del Consiglio comunale, questo non si riunisce, può anche invocare altri organi, può invocare l'intervento della Giunta provinciale, può esserci addirittura il potere sostitutivo, può esserci addirittura una segnalazione per mancato adempimento dei compiti o dei doveri prescritti dalla legge e richiedere lo scioglimento del Consiglio comunale. Direi quindi che la legge è costruita in modo, così anche la legge nazionale, per dare una efficace garanzia alle minoranze, per il fatto del controllo; lei non può pretendere che la minoranza convochi il Consiglio comunale, faccia mettere all'ordine del giorno una deliberazione e che poi la maggioranza voti questa deliberazione. La maggioranza argomenterà le ragioni per le quali non è opportuno arrivare a una certa deliberazione, oppure arriverà ad approfondire un certo

argomento, una certa cosa. Io le dico comunque che nella applicazione della nostra legge regionale non mi sembra che siano avvenuti tali fatti. Con la nostra legge abbiamo dato la possibilità a un minor numero di consiglieri di chiedere la convocazione, perché la legge nazionale parla di terza parte dei consiglieri e la nostra legge regionale parla di quinta parte, comunque trattasi sempre di minoranza, e vale il principio in generale che la maggioranza amministra e la minoranza controlla. E la minoranza nel suo controllo, così come avviene per i sindaci nelle società per azioni o altro, può invocare anche l'organo che è chiamato a tutelare questi consigli comunali, nel senso di invocare o il potere sostitutivo, o il controllo o le ispezioni o altre argomentazioni che possono portare addirittura a scioglimenti di consigli comunali.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 19: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 20

All'art. 31 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono aggiunti i seguenti quinto e sesto comma:

« Le deliberazioni devono essere motivate e firmate dal sindaco e dal segretario ».

« Nel corso delle riunioni dei consigli comunali gli atti introduttivi, le relazioni od ogni altro intervento nel merito dell'argomento in discussione, sono presentati, resi e fatti esclusivamente dal sindaco, dall'assessore e dai componenti del consiglio comunale ».

Qui la Giunta ha proposto un nuovo testo: « All'art. 31 della legge regionale 21 otto-

bre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente quinto comma:

”Le delibere devono essere motivate e devono altresì essere firmate dal sindaco e dal segretario” ».

Questo è l'emendamento sostitutivo della Giunta.

La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Si intende ritornare al proprio disegno di legge. La commissione aveva proposto un'ulteriore aggiunta: « Nel corso delle riunioni dei consigli comunali gli atti introduttivi, le relazioni, sono presentati, resi e fatti esclusivamente dal sindaco, dall'assessore e dai componenti del consiglio comunale ».

In sede di commissione affari generali c'è stata una notevole discussione su questo argomento, per la partecipazione o meno dei funzionari alle riunioni del consiglio comunale. La Giunta crede opportuno riproporre qui il suo testo precedente, senza quell'aggiunta.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): La spiegazione data dal signor Assessore in questo momento può dar luogo per lo meno a un dubbio su quella che è la volontà della Giunta. Ora, poiché non si è espresso il signor assessore, cercherò di farlo io e di indurre o cercare di capire qual è la volontà e il disegno della Giunta nella richiesta di soppressione di questo sesto comma che, come è stato ben detto, ha dato luogo ad una nuova discussione in sede di commissione competente. Se ben ricordo, e credo di ricordare bene anche se il tempo in cui l'argomento è stato discusso è piuttosto lontano (poi-

ché è stato discusso in sede di esame del disegno di legge n. 58 più che di questo n. 126), il problema che era sorto era il seguente. Si è voluto precisare cioè che in sede di seduta aperta, validamente costituita, seduta ufficiale dei consigli comunali, gli unici ad avere diritto di prendere la parola per quanto riguarda gli atti introduttivi, le relazioni e ogni altro intervento nel merito dell'argomento in discussione, sono gli illustrissimi signori sindaci, gli illustri signori assessori comunali e i signori consiglieri comunali. Qual era stato il motivo che aveva indotto, non ricordo più chi, a proporre questo comma, sicuramente con il mio consenso? Può darsi che sia stato io stesso, può darsi che siano stati altri, non lo ricordo, bisognerebbe guardare i verbali. Il motivo era stato di duplice natura: innanzi tutto la constatazione di alcuni casi avvenuti nella provincia di Trento sicuramente (per quella di Bolzano non posso dirlo), casi nei quali si constatava l'intromissione durante le sedute dei consigli comunali di persone, magari altolocatissime, altolocate sicuramente, le quali partecipavano alle sedute dei consigli, intervenivano ad esprimere il loro parere in merito a questa delibera, a quest'altra delibera. Mi pare di ricordare che qualche volta sia stato il caso anche di qualche consigliere regionale, non presente in quest'aula, perché non più consigliere regionale. Non si può rimanere indifferenti di fronte a questa intromissione, che è sempre una intromissione di natura politica, una intromissione di partito. Faccio una ipotesi che può darsi non sia quella corrispondente al vero, ma se in uno dei nostri comuni, per esempio delle Giudicarie, si alza a parlare in pieno consiglio comunale, ripeto che è un'ipotesi, a caso, l'on. Flaminio Piccoli, non c'è nessun dubbio che la sua parola autorevolissima finisce per incidere e modificare, magari anche con una pressione legitti-

ma, io non voglio dire di no, quello che è l'orientamento del consiglio comunale, delle maggioranze, delle minoranze e via dicendo.

La stessa cosa accadrebbe evidentemente se la facesse il Presidente della Giunta regionale, il nostro Presidente della Giunta attuale, o anche se lo facesse un qualsiasi altro uomo politico. So che è stato affidato al consigliere Odorizzi, faccio dei nomi, una particolare cura per quanto riguarda i comuni delle Giudicarie da parte del suo partito, ed è evidente che se intervenisse in qualche consiglio comunale a prendere la parola od altro, indubbiamente una certa pressione anche legittima su quel consiglio comunale si eserciterebbe.

Questo è il primo caso. Qui signori, bisogna uscirne. La legge comunale e provinciale vecchia, quella tanto deprecata, prevedeva che ad ogni momento potesse assistere ai consigli comunali il prefetto o un suo delegato. Noi questa disposizione non l'abbiamo. E perciò o la prendiamo e diciamo che, ad esempio, ai consigli comunali ha diritto di intervenire, di prendere la parola per legittimità o per altro, l'assessore, putacaso, agli enti locali delle due Province, il Presidente della Giunta provinciale, e sta bene; o altrimenti, bisogna rispettare i Consigli comunali nella loro completa e assoluta autonomia. Non si può giocare con i concetti e con le parole! Quando si continua a conclamare il diritto alla più completa autonomia per i consigli comunali che resti questa autonomia, e si realizzi non soltanto per lo smantellamento dei controlli di merito così come abbiamo fatto, ma anche per lo smantellamento di pressioni che sui consigli comunali possano essere fatte da persone che al consiglio comunale non appartengono. Questo era uno dei primi argomenti. Io mi ricordo che sicuramente nella mia volontà, si sosteneva questo sesto comma con questo significato: affermare che in

consiglio comunale parla il sindaco, gli assessori e i consiglieri, e nessun altro.

L'altro problema era quello estremamente più delicato ancora: quello dei segretari comunali. I segretari comunali hanno precisato i loro diritti e doveri nella legge dello Stato e, in parte, anche nella legge nostra regionale sull'ordinamento dei comuni. Il segretario comunale è responsabile della legittimità degli atti che avvengono e sulla legittimità può fare le sue osservazioni; meglio se invece che farle pubblicamente le fa direttamente alla Giunta, al Sindaco, perché sia poi il Sindaco a rispondere. Anche qui, in Consiglio Regionale qualche volta avviene che i signori assessori e lo stesso Presidente abbiano a latere i propri funzionari. Quando si discute una legge li consultano, ma non rispondono i funzionari, risponde sempre il Presidente della Giunta, rispondono sempre i signori assessori. Qui non prende la parola per esempio il dott. Mauro capo della Ragioneria Regionale o il dott. Manara, o altri. Se i signori assessori hanno bisogno di avere dei lumi da parte dei funzionari, specialmente quando sono di alto grado, di alta responsabilità e competenti, hanno il diritto di poter avere questo scambio di idee e pareri, privatamente, ma poi sono sempre essi che devono rispondere, perché la responsabilità politica e amministrativa è degli eletti, non di altri.

C'è poi un'altra questione e credo che nessuno vorrà contestare quello che io dico nella sua veridicità. Specialmente nelle piccole amministrazioni comunali, nei piccoli comuni, nel 99% dei casi accade che il sindaco è di fatto il segretario comunale. Il segretario comunale conosce la legge, il segretario comunale ha la capacità di chi conosce bene o male un poco di nozioni giuridiche, la legge e le questioni amministrative, e interviene, qualche volta discute per indurre ad approvare una delibera; per

fare una strada o non farla; suggerisce; fa una certa pressione sul consiglio comunale, mentre dovrebbe limitarsi esclusivamente a garantire la legittimità dei lavori, e la regolarità e la legittimità formale delle delibere che vengono poste in votazione, dei modi di votazione, e via dicendo.

Qui è anche questione di natura educativa, alla democrazia. Io capisco bene che alcuni dei nostri sindaci, specialmente dei comuni minori, abbiano anche interesse ad avere vicino il segretario comunale perché qualche volta o per cultura o per professione o per impegni di lavoro non possono seguire tutte le pratiche che vengono portate avanti. Ma se vogliamo formare una classe di amministratori comunali che sia cosciente e responsabile noi dobbiamo sempre più alleggerire l'intervento nel merito dei segretari comunali. Dobbiamo alleggerirlo nel modo più assoluto. E allora che cosa dice questo sesto comma? E perché, io mi domando, la Giunta regionale propone di toglierlo senza chiarire, magari con argomentazioni contrarie, la vera volontà politica di questa proposta di soppressione? Per quale motivo? E' chiaro ed evidente che nelle sedute del consiglio comunale parlano soltanto ed esclusivamente coloro che sono stati eletti, altri non hanno il diritto di intervenire. Andare ad assistere e mettersi in fondo, nel posto riservato al pubblico, può anche l'on. Piccoli e può andare anche il consigliere regionale Corsini! Starsene lì quieti quieti, buoni buoni e niente più! E così anche per la questione del segretario comunale. Per cui io sostengo questo comma aggiuntivo e spero che i colleghi che hanno seguito questa mia breve esposizione, restino convinti dalle mie argomentazioni, e propongo che l'emendamento soppressivo della Giunta non venga accolto e venga respinto. E' una questione di estrema importanza.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola su questo argomento? La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.U.): Penso che la Giunta non vorrà porre la condizione assoluta della modifica. L'aggiunta era stata posta dalla commissione per garantire che non ci sia nessuna interferenza nella discussione e che non ci siano influenze dall'esterno sulle convinzioni dei consiglieri comunali su determinati argomenti, — perché questo si è verificato ancora, si è visto ancora sulla stampa che si è convocato il consiglio comunale, era presente la tal personalità —, e mi pare che il togliere questa preoccupazione ai presentatori di questo emendamento sarebbe giusto, se la Giunta è d'accordo. Perché sostanzialmente che cosa diciamo? Diciamo: guardate che chi ha diritto di prendere la parola nell'ambito dei consigli comunali sono solo i consiglieri, gli assessori e il sindaco. Se si vuole arrivare a certe determinate persuasioni si può farlo all'esterno, ma non in sede di assemblea. Forse la Giunta è d'accordo di mantenere il testo presentato dalla commissione, perché, secondo me, non è una questione che debba preoccupare né che debba creare delle difficoltà. Penso che la Giunta, attraverso il suo assessore, vorrà esprimersi in senso favorevole al mantenimento del testo approvato dalla commissione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Vorrei precisare che questo emendamento è stato presentato da me avvalendomi del regolamento, credendo di portare un opportuno miglioramento alla legge, cioè mantenendo il te-

sto della Giunta. Riconosco le motivazioni valide portate qui dai signori consiglieri, ma a me e alla Giunta pareva utile non escludere. Sull'opportunità che i consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori si assumano le proprie responsabilità sono perfettamente d'accordo, come sono perfettamente d'accordo nel dichiarare che i segretari comunali si sono dimostrati degli ottimi collaboratori dei consiglieri comunali, nel portare avanti le ragioni di legittimità, nell'illustrare le ragioni al consiglio e ai signori sindaci. Come Giunta e come assessore si deve dichiarare che veramente i segretari comunali si sono dimostrati degli ottimi collaboratori.

Comunque, per quanto riguarda questo emendamento la Giunta si rimette al Consiglio, il Consiglio regionale decida.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento della Giunta. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ist das der Vorschlag der Kommission? Muß nicht zuerst über den Vorschlag der Kommission abgestimmt werden?

(E' questa la proposta della commissione? Non si dovrebbe prima votare in merito ad una proposta in tal senso?)

PRESIDENTE: Viene prima votato il testo della commissione. Il primo comma del testo della commissione è uguale a quello della Giunta.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Non mi permetto di

suggerire nulla all'on. Presidenza, ma volevo solamente constatare che in sostanza l'emendamento della Giunta, che è un emendamento all'emendamento, si riduce alla soppressione dell'ultimo comma. E pertanto mi sembrerebbe, modestamente, che dovesse essere prima votato l'emendamento all'emendamento, però nel senso che è un emendamento soppressivo dell'ultimo comma. Per cui chi lo vuol mantenere l'ultimo comma vota contro, chi lo vuol sopprimere vota a favore, poi resta il primo comma.

PRESIDENTE: Votiamo il testo della commissione: approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astensione.

Art. 21

L'art. 32 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

« Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio non disponga altrimenti.

La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata in Consiglio la necessità di fare apprezzamenti o di esprimere giudizi sulle qualità personali o sulle attitudini di una o più determinate persone.

La elezione della giunta, del sindaco, dei revisori dei conti, delle commissioni e dei componenti di collegi, nonché la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto, dei regolamenti e dei capitoli generali, devono essere fatte in seduta pubblica ».

C'è un emendamento proposto da de Carneri, Agostini, Gouthier, che dice: emendamen-

to soppressivo all'art. 21: « sopprimere al primo comma le parole da "eccettuato" in poi, e sopprimere l'ultimo comma ».

Chi chiede la parola per l'illustrazione di questo emendamento? La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Signor Presidente, signori consiglieri, ho già accennato prima come ci sembra che questo disegno di legge marci in senso inverso a determinate esigenze di democraticità e di rispetto della volontà del consiglio comunale, ed evidentemente quando parlo di consiglio comunale alludo anche alle minoranze e alle opposizioni.

Ora, una ulteriore comprova di questo, e comprova grave direi, viene dall'art. 21, nel quale si dà la facoltà alla maggioranza del consiglio di decidere la seduta segreta del Consiglio stesso, in sostanza in ogni e in qualsiasi caso la maggioranza voglia. Il testo recita: « Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il consiglio non disponga altrimenti ». Evidentemente questo significa che con una qualsiasi motivazione, direi con un qualsiasi pretesto, il 50% più uno del consiglio comunale, dica che un determinato affare anche importante, che non sia un affare compreso nell'ultimo comma, dica che qualsiasi affare anche importante deve essere trattato senza la presenza della stampa, senza la presenza del pubblico e quindi praticamente in camera caritatis. Operazioni come acquisto o compravendita di terreni, operazioni inerenti l'industrializzazione e quindi la discussione su determinate aziende, molte altre questioni rilevanti, importantissime per quanto riguarda la vita dei comuni, sarebbero così sottratte ad ogni controllo pubblico e la voce stessa delle opposizioni, delle minoranze o anche di eventuali consiglieri della

maggioranza, i quali non fossero d'accordo, sarebbero praticamente precluse all'interno di una sala, nella quale manca la stampa, manca l'opinione pubblica, e quindi praticamente la funzione di controllo, di contatto dell'opinione pubblica stessa sarebbe stroncata, sarebbe resa inefficace. Non è chi non possa vedere la gravità di questa questione, poiché qui si tratta proprio di dare alla maggioranza la facoltà di infischiarne della pubblica opinione e di infischiarci anche del controllo di ogni e qualsiasi censito, quel controllo e quella partecipazione dei censiti che, da parte della maggioranza, a parole si auspica, ma che poi in precisi articoli di legge si stronca.

Ora io invito tutti i consiglieri a rimediare su questo articolo, che rappresenta una offesa alla democrazia, agli elementi più essenziali della democrazia, e cioè alla partecipazione del pubblico e dei cittadini alla vita della cosa pubblica e al controllo relativo. Evidentemente voteremo contro, io e i colleghi che hanno firmato l'emendamento, a questo articolo e sosterrremo questo emendamento, il quale afferma che la seduta segreta può esserci solamente quando si tratti di esprimere dei giudizi sulle qualità personali di determinate persone, e non di più. Il resto, signori, è cosa estremamente pericolosa e invito tutti a riflettere su questa norma che rappresenta, ripeto, un'offesa a tutti i nostri elettori.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento? La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Signor Presidente, solo per dichiararmi d'accordo con l'emendamento presentato, perché ritengo anch'io che se diamo la facoltà al consiglio comunale di decidere volta per volta quando queste sedute

possono essere segrete o meno, diamo automaticamente la facoltà alla maggioranza di comprimere necessariamente la minoranza, in qualsiasi momento. Si potrebbe anche dire a questo riguardo che i consiglieri comunali sono maggiorenni, che perciò potranno deliberare a maggioranza ciò che loro vogliono, se ritengono opportuno avere la seduta segreta o meno. Con questo art. 21 si dice « con semplice deliberazione motivata », senza precisare la gravità della motivazione, ossia lasciando ampia facoltà, e noi sappiamo che automaticamente diamo la facoltà in moltissimi casi e in moltissime riunioni del consiglio comunale di comprimere i diritti delle minoranze. Perciò dichiaro che siamo d'accordo con l'emendamento presentato e lo voteremo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Manica.

MANICA (P.S.U.): Poche parole. Nello spirito potrei essere d'accordo anch'io sulla questione che le sedute siano pubbliche, mi preme però anche sottolineare che già la legge in vigore contiene lo stesso testo che adesso è proposto. Quindi non si tratta di una innovazione peggiorativa, se mi si intende sul significato che al termine desidero dare, cioè non c'è niente di nuovo sotto il sole in questo campo, però si potrebbero trovare i termini per togliere una parte perlomeno della facoltà di deliberare sic et simpliciter la segretezza di una seduta, tenuto anche conto che giustamente poi la legge prevede i casi in cui la seduta deve essere segreta. Quindi i termini mi pare che debbano essere posti in questo modo.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Il cons. Manica, assessore provinciale agli enti locali, ha già detto appunto che non si tratta di peggiorare la legge in questo senso, come invece ha accusato il cons. de Carneri. Noi specificiamo quando si devono fare le sedute segrete per quanto riguarda il personale, mentre la legge nazionale è molto più generica a questo riguardo. Ma io vorrei sottolineare una contraddizione, che qui viene sostenuta. Da una parte si dice che i consiglieri comunali sono maggiorenni, che bisogna rispettare le autonomie comunali, che il sindaco, gli assessori, i consiglieri fanno tutto. E prima abbiamo approvato un emendamento, a maggioranza, proposto dalla commissione, in cui diciamo che sono i consiglieri a decidere. Dall'altra parte li consideriamo minorenni, perché dobbiamo essere noi a dire quando devono fare le sedute segrete.

Io ripeto qui quello che ho detto in occasione della discussione dell'altro articolo, e cioè che c'è una maggioranza e una minoranza di controllo. Se la minoranza fosse esclusa dalle sedute segrete allora potrei dire che la minoranza non controlla, ma direi che sono ben limitate con questo articolo le sedute segrete, anzi, perché non è scritto qui « con semplice deliberazione » come afferma il cons. Sembenotti, ma è detto « con deliberazione motivata ». Quindi è questione di aver fiducia o no delle amministrazioni comunali. La Giunta regionale ha fiducia nelle autonomie comunali, nei consigli comunali. Avete visto che la maggioranza della Giunta regionale ha votato il testo della commissione anziché quello proposto dall'assessore, per dimostrare maggiormente fiducia nelle amministrazioni comunali. Quindi io credo che sia opportuno votare il testo della commissione che qui è stato proposto, perché noi lo consideriamo migliorativo, in quan-

to dà una sufficiente ed adeguata garanzia, in quanto limita le sedute segrete proprio ai casi in cui si fanno apprezzamenti o discussioni o si danno giudizi su persone. Gli altri casi in cui il consiglio comunale delibera di fare in segreto i suoi lavori sono ben minimi. Si fanno dei raffronti con il tipo di sedute segrete che tiene il Consiglio regionale, ma se noi esaminiamo in pratica quanti sono stati i casi vediamo che il bilancio interno del Consiglio qualche anno è stato votato in segreto e qualche altro anno invece è stato fatto pubblico, oppure si è fatto seduta segreta parlando di persone. Dunque, a mio giudizio, e a nome della Giunta, affermo che è opportuno che il Consiglio regionale voti questo articolo, così come è stato formulato in senso migliorativo anche dalla commissione, perché dà una sufficiente garanzia per lo svolgimento dei lavori del consiglio comunale e garantisce ulteriormente l'autonomia dei nostri comuni, perlomeno in questo campo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, signor assessore, l'assessore Fronza ha fatto una dichiarazione di principio, ha detto che o si ha fiducia o non si ha fiducia nei consigli comunali e che la maggioranza governa e la minoranza controlla. Signor assessore, io debbo dirle, e mi consentirò di rubare qualche minuto al Consiglio su questo argomento, debbo dirle che queste sue dichiarazioni non fanno una grinza nella loro espressione teorica. Non è che noi non abbiamo fiducia nei consigli comunali e non è che noi vogliamo negare alle maggioranze di governare, meglio, di amministrare in questo caso; ma abbiamo molti dubbi che alcune del-

le maggioranze, e precisamente quelle del vostro partito, signor assessore, per essere chiari, interpretino il diritto di controllo da parte delle minoranze come qualche cosa che bisogna lasciare, perché proprio non si può farne a meno, ma ogni qualvolta questo esercizio del controllo venga posto in atto da minoranze consiliari il meno che capita è quello di dare l'impressione di un fastidio che sorge nei sindaci, non in tutti ma in alcuni sicuramente, o nelle giunte comunali, quando addirittura la maggioranza, attraverso dei cavilli pretestuosi, non respinga qualsiasi atto di controllo da parte delle minoranze.

Ora non c'è nessun dubbio, darò poi un esempio a lei che è il padre di queste norme di legge, non c'è nessun dubbio che in alcuni casi i consigli comunali debbano riunirsi in seduta segreta e riservata. La legge, anche quella dello Stato, lo prevede, lo prevedono i regolamenti interni, le norme di qualsiasi organo collegiale. Anche noi abbiamo fatto delle sedute segrete quando abbiamo trattato la legge sul personale, però qui si introduce la possibilità — voi dite da parte dei consigli comunali, io insisto nel dire da parte della maggioranza dei consigli comunali e di quella determinata maggioranza alla quale ho accennato prima —, la possibilità di chiudere le porte, escludere i cittadini, escludere la stampa, in ogni momento in cui si sia potuto motivare, con una deliberazione, la volontà di procedere ad una seduta segreta. Questo non ci pare affatto né logico, né giusto, né conveniente, e non ci pare logico, giusto e conveniente proprio perché se noi avessimo degli esempi, ormai consolidati attraverso degli anni, della vera volontà da parte delle maggioranze, che sono poi per la maggior parte vostre, di avere un corretto rapporto tra maggioranza e minoranza, là dove esistesse una concezione vera della democrazia, allora certe cose potreb-

bero anche non farci insospettare, ma in questa situazione in cui ci troviamo dobbiamo essere estremamente cauti per impedire alla maggioranza di fare in sostanza quello che vuole, attraverso norme di legge che sono slabbrate, che sono allargate il più possibile, imprecise il più possibile, in modo che quello che non dovrebbe avvenire avviene. Ho promesso che avrei dato un esempio per dire che non posso accettare quelle sue affermazioni, perché come affermazioni di principio non fanno una grinza, sotto di esse però, — mi scusi signor assessore la mia franchezza, forse da parte sua può darsi che ci sia anche la volontà di rispettarle —, non mi risulta che in tutti i casi sia rispettato questo principio etico della democrazia, anzi mi risulta che in molti casi non è rispettato. E ultimo caso è quello che si sta trattando ad Arco, signor assessore e signori consiglieri, là dove un consigliere di minoranza, liberale, presenta una interrogazione ai sensi dell'art. 28 di questa nostra legge e il sindaco rappresentante della maggioranza, la dichiara inammissibile, non solo la dichiara inammissibile, ma, — cosa che per me si avvicina alla configurazione del reato —, prende il documento, non lo tiene neanche agli atti, al protocollo, lo restituisce all'interessato, protocollato così come è, con una capziosità che configura esattamente lo sviamento del potere, perché io sfido chiunque a giudicare questa interrogazione presentata da un consigliere di minoranza, scorretta così, come è stato motivato dal sindaco, per respingere addirittura anche materialmente il foglio su cui l'interrogazione era scritta. Quello che le sto dicendo è conferente, non so come le cose andranno a finire, per fortuna esiste anche un art. 149 del T.U. là dove si parla di persistente violazione di legge, per cui i sindaci possono essere anche rimossi, e per fortuna non dalla Giunta provinciale amministrati-

va, ma possono essere rimossi dall'autorità di governo. Tant'è vero che quando noi abbiamo approvato questa legge n. 29, là dove volevamo mettere la mano anche in questa materia, la Corte costituzionale ha cassato quel nostro articolo respingendolo e dicendo che « il controllo sulla osservanza delle leggi se lo tiene lo Stato, e non può essere passato alla Regione ». Signor assessore, mi consenta due minuti ancora per leggere queste quattro righe della interrogazione del consigliere, sono quattro righe, sempre per parlare sulle sue dichiarazioni che la minoranza controlla e sempre per dimostrare che la maggioranza qualche volta impedisce addirittura il controllo delle minoranze, e che pertanto non possiamo accettare testi di legge che si prestino a questa truffa della democrazia, perché questa è una vera e propria truffa della democrazia. « Il sottoscritto Carlo Tamadini, nella sua veste di consigliere comunale, chiede alla S.V. se si dovrà pazientare ancora molto tempo perché l'amministrazione comunale provveda al rifacimento della cupola del campanile della nostra chiesa Collegiata. Mi auguro che ella non voglia attendere un altro probabile fortunale, che posi il tutto nella piazza di Arco, con i certi ed inevitabili danni a cose e, quel che più conta, a persone, a meno che ella non voglia assumersene personalmente ogni responsabilità. Ad ogni modo da parte mia non posso che deprecare una simile colposa trascuratezza ».

Signori, un sindaco di una città, non di un piccolo paesello, un sindaco vostro, democristiano, di quelli che hanno il senso della democrazia come dice lei, signor assessore, respinge questa interrogazione definendola . . .

SANTONI (D.C.): (*Interrompe*).

CORSINI (P.L.I.): No, signor assessore

Santoni, ho qui gli atti, la respinge definendola « formulata non in termini corretti ».

Io mi domando perché lei abbia risposto all'interrogazione del cons. Ceccon l'altro giorno in sede di Consiglio provinciale, quando le domandava se, organizzando le celebrazioni del cinquantenario della fine della prima guerra mondiale, lei aveva usato la cultura o l'artigianato.

GAZZI (A.C.A.): In senso buono!

CORSINI (P.L.I.): In senso buono fin che si vuole, ma quando si ha volontà di consentire il controllo da parte delle minoranze non ci si apprende a motivi pretestuosi come questo. Io vorrei qui domandare la testimonianza da parte dei signori Presidenti del Consiglio regionale per sapere quante volte non sono state presentate delle interrogazioni molto più pepate di questa e nessuno si è arbitratto di respingere un'interrogazione, e fra il resto il regolamento della Camera e il regolamento anche nostro, quello di Arco non dice niente, dice che le interrogazioni sono inammissibili quando siano formulate con frasi ingiuriose o scorrette. Questo è il termine con cui si può giudicare della inammissibilità di una interrogazione. Ora come le cose andranno a finire su questo tema è cosa che non interessa direttamente il Consiglio regionale, interessa la provincia, interessa le autorità di governo, interesserà forse anche, ove si ravvisino gli estremi del dolo, anche la Magistratura ordinaria, ove si ravvisino gli estremi del dolo: mancata esecuzione di atti di ufficio, omissione di atti di ufficio, sviamento di potere, usurpazione di potere, perché qui non è il sindaco nella sua persona che può decidere se ammettere o non ammettere una interrogazione. Ma io questo esem-

pio ho voluto portarlo qui non solo perché brucia in questi giorni, e brucia alla minoranza liberale, ma dovrebbe bruciare a tutte le minoranze, quando vedono che non c'è rispetto del lavoro che esse fanno; l'ho voluto portare qui perché delle belle dichiarazioni vostre, signor assessore, devo farne quel caso e quel calcolo che posso farne dagli esempi che me ne sono venuti. Cosa vuol dire: la maggioranza amministra e la minoranza controlla? La minoranza controlla se la si lascia controllare. Questa è la verità delle cose. E allora qui in questo art. 21 c'è dentro un poco di veleno, signor assessore, è inutile che noi lo condiamo con grandi proclamazioni teoriche di democrazia, c'è il veleno che si dà la possibilità ai consigli comunali o, per meglio dire, alle maggioranze dei consigli comunali di chiudere le porte, escludere l'opinione pubblica in ogni momento, quando ritenga che determinati argomenti è meglio trattarli così, tranquillamente all'interno, in modo che gli altri non ne sappiano niente. Anche perché poi nei regolamenti dei comuni, signor assessore, e lei lo sa, io ho qui il regolamento del comune di Arco perché me ne sto occupando in questi giorni, ma è un poco simile a tutti quanti, si dice che quello che avviene durante le sedute segrete è considerato segreto d'ufficio, anche da parte dei consiglieri di maggioranza e di minoranza. Per cui basta che ci sia la dichiarazione motivata, — e le motivazioni si trovano sempre, l'ha trovata anche il sindaco di Arco la motivazione che è scorretta la forma di quella interrogazione —, basta che ci sia la dichiarazione che la seduta è segreta perché gli stessi uomini appartenenti alla minoranza non possano neanche lontanamente arrischiarsi a far sapere all'opinione pubblica di quello che è avvenuto all'interno di quella seduta, di quali sono le prese di posizione politiche dei singoli gruppi, per-

ché potrebbero anche vedersi deferiti dinanzi alla Magistratura ordinaria per violazione di segreto d'ufficio. E allora? E allora, siccome ogni tanto invocate il mantenimento dei testi di legge precedenti, lasciamo che sia come è sempre stato, che si dica che le sedute devono essere segrete in casi ben chiaramente definiti, e non sia lasciata la decisione all'arbitrio della maggioranza di un consiglio comunale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Signor Presidente, signori colleghi, volevo soltanto notare come, prendendo in considerazione questo articolo di legge, non ci si possa appigliare a considerazioni tutto sommato marginali, quali quelle che dicono: be', tanto la legge era cattiva già prima, noi non facciamo altro che mantenere questa legge, la colpa non è nostra; oppure quella di ripicco un po' infantile di dire: ma voi prima avete detto che ai consiglieri comunali bisogna dare fiducia, adesso questa fiducia non gliela volete più dare. Sono discorsi mi sembra che non vanno al fondo della questione, sono discorsi che prendono il problema da aspetti secondari.

C'è una questione di principio, che è una questione di fondo, una questione che investe principi costituzionali e di diritto pubblico dell'ordinamento giuridico italiano, cioè che l'attività pubblica degli organismi elettivi e delle pubbliche amministrazioni che riveste interessi della collettività, deve essere pubblica. Questo è un principio generale non sancito in una specifica norma di diritto dalla Costituzione, però è un principio generale che scaturisce da tutte le norme che regolano l'attività degli organismi e degli enti statali e delle pubbliche ammini-

strazioni a questo riguardo. Basta tener presente non soltanto la regolamentazione delle altre assemblee elettive, Parlamento e così via, ma la stessa amministrazione della giustizia, dove non è deferito al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente della Corte d'Assise, a suo piacimento, di chiudere o di tenere aperte le porte, ma dove casi di segretezza del dibattito sono tassativamente enunciati; cioè la discrezionalità in questa materia è bandita, è lasciata da parte, e non perché il legislatore non abbia avuto o non abbia fiducia nel buon senso di quel Presidente del Tribunale, ma perché l'interesse pubblico, l'interesse collettivo alla pubblicità del dibattito, alla pubblicità della discussione, che ha radici ben più lontane, radici cioè nella sollecitazione della partecipazione dei cittadini a tutte le attività pubbliche, è un principio costituzionale inderogabile, che deve permeare l'attività degli organismi statali. E' una questione non di astratto principio, ma è una questione di ordinamento costituzionale, è un principio costituzionale, un principio estremamente concreto quello della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e quello della introduzione del principio di segretezza, soltanto in casi tassativamente enunciati, quando l'interesse del singolo deve essere tutelato di fronte al principio della pubblicità. Questo è il principio generale che informa tutte le norme, comprese quelle degli organismi giudiziari. Adesso noi introduciamo o manteniamo con questa norma un pasticcio giuridico e un pasticcio che è anticostituzionale. Ma è evidente, noi non possiamo lasciare a un organismo che è in gran parte politicizzato e quindi di parte, quale è una maggioranza di un consiglio comunale, la libertà in astratto, che in concreto può diventare arbitrio, di escludere la partecipazione pubblica dal dibattito, dal controllo. Perché il con-

trollo, assessore, nei consigli comunali e nei consigli regionali e nell'attività giudiziaria stessa non è soltanto il controllo delle minoranze, è il controllo della pubblica opinione. Guai se i nostri principi di democrazia o di libertà si limitassero a vedere il funzionamento degli organismi chiuso in se stessi. Il controllo più ampio, più efficace, più concreto, è il controllo della pubblica opinione. Ora io non voglio fare un dramma, accusare voi di volontà liberticida che sarebbe ridicolo, voglio soltanto però sollecitare la vostra attenzione, che può essere sviata da una volontà puramente di inerzia e di continuare una prassi seguita nel passato, di stare attenti e di essere un po' coerenti, di almeno voler ispirare questa nuova legge a quei principi generali dell'ordinamento giuridico del nostro paese, principi che non possono essere derogati da discorsetti relativi alla buona fede o alla fiducia di questo o di quel membro, consigliere comunale o assessore comunale. Quando si emanano norme di ordinamento, bisogna cercare un'armonia, una coerenza di queste norme coi principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statutale e costituzionale.

Per questo, siccome il principio generale è indubbio ed è quello della pubblicità del dibattito e che la seduta segreta è una eccezione, questa eccezione non può essere di carattere discrezionale, ma deve essere una eccezione tassativamente e specificatamente delimitata. Questo in linea di principio. Se poi vogliamo ampliare questa eccezione, gonfiarla in modo tale cioè da attribuire alla maggioranza o a una maggioranza del consiglio la possibilità di derogare dal principio generale della pubblicità della discussione del dibattito, signor assessore, noi in nessun modo possiamo accontentarci della maggioranza politica del consiglio comunale. Un principio di carattere costituzionale, di fondo dell'ordinamento, può semmai

essere derogato unicamente non da una maggioranza semplice, ma da una maggioranza numericamente qualificata, che vada al di là della maggioranza politica, cioè una maggioranza di due terzi, una maggioranza di quattro quinti, una maggioranza che non sia cioè l'espressione della Giunta di centro-sinistra o di centro, democristiana o anche comunista, è evidente, perché il discorso che io faccio lo farei anche se in ipotesi stessimo discutendo in Emilia o Romagna, ammesso che le Regioni si facessero. Questo è un principio di fondo. Altrimenti voi, mantenendo questa norma, non solo a nostro avviso andate contro un principio fondamentale del nostro ordinamento, ma fate un grosso ed inutile pasticcio giuridico. Se vogliamo derogare dal principio della pubblicità possiamo benissimo introdurre un sistema diverso, una maggioranza numericamente qualificata.

MANICA (P.S.U.): *(Interrompe)*.

GOUTHIER (P.C.I.): Abbiamo l'unanimità. Mi sembra che quello che ho fatto sia un discorso abbastanza fondato, abbastanza suffragato da dati giuridici e di fatto inconfutabili.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Santoni.

SANTONI (D.C.): Per rispondere un po' all'amico Corsini, al collega Corsini, e non in termini polemici ma in termini molto precisi a proposito del caso del comune di Arco che lui ha citato. Non mi pare che il tono che lui ha usato sia un tono corrispondente al fatto e mi sembra che abbia esagerato caricando eccessivamente le tinte, perché la cosa è riportabile entro confini ben definiti. Io non sono qui il

difensore d'ufficio del sindaco di Arco, dico soltanto quello che io so, e io so esattamente che il sindaco di Arco ha respinto l'interrogazione del consigliere liberale perché era formulata in forma giuridicamente, può essere sottinteso se non ci formalizziamo, non corretta. Infatti l'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta, ecc., cioè l'interrogazione ha per obiettivo di conoscere se determinati fatti corrispondono o non corrispondono. Il consigliere liberale, nel rivolgersi al sindaco di Arco, e poi il caso diventa un caso generale come ha fatto Corsini, non si è limitato a chiedere se determinati fatti corrispondono o meno, ma ha espresso dei giudizi sull'amministrazione. Il sindaco e la Giunta comunale hanno detto: se tu vuoi tenere quell'interrogazione in quella forma noi non la accettiamo, perché questa non è una interrogazione, questa è una interpellanza o qualcosa d'altro, ma non una interrogazione. Ora siamo in fase di formalizzazione, si dice: tu hai risposto a una interrogazione che forse non era del tutto una interrogazione. Io questo non lo dico, dico soltanto che questo non può sostanziare l'ipotesi di una conculcazione di diritti della minoranza, se il regolamento c'è vale per la maggioranza e le minoranze lo fanno valere in ogni occasione, quando la maggioranza fa valere il regolamento nei confronti della minoranza non si può dire che è un sopruso. Io dico . . .

CORSINI (P.L.I.): Le fornisco la lettera del sindaco.

SANTONI (D.C.): Me la fornisca pure. Ora, la situazione è questa e, ridimensionata e portata in questi termini, dimostra che il rispetto della legge fa bene alla maggioranza e

anche alla minoranza. La cosa è in questi termini ed è per questo che io dico: ridimensioniamo il discorso del collega Corsini e troviamo in altra sede l'opportuno chiarimento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cecon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, io son ben convinto che quando si affrontano temi del genere è inevitabile il raffronto tra chi appartiene alla maggioranza e chi appartiene alla minoranza. Ci sono due modi di vedere questi problemi, che sono problemi commisti, non sono problemi giuridici soltanto, ma sono anche problemi politici, anzi direi essenzialmente problemi politici, che hanno una loro soluzione giuridica o una loro regolamentazione che tenta di garantire i diritti e doveri da ciascuna parte. Quello che è strano è che proprio quando si annuncia un principio generale immediatamente si debba creare l'eccezione al principio generale. E' evidente che il principio generale, perlomeno in democrazia mi si è sempre insegnato, sia quello della pubblicità delle sedute di tutti gli organi amministrativi e degli organi politici. Ma non appena si è dato vita a questo principio generale ecco che si introduce subito la possibilità di contraddirlo. Orbene, giusto è il principio posto in essere dal legislatore, quando afferma che per fatti personali o problemi del personale che comunque coinvolgono persone, la seduta debba essere riservata. E' già il Testo Unico del 1915, che regolava la vita dei comuni, che metteva in essere la possibilità di creare sedute segrete su ogni argomento, perché diceva il Testo Unico del 1915 che per principio le sedute erano pubbliche, comunque era fatta riserva di deliberare diversamente. Il Testo Unico del 1915

quindi prevedeva questa possibilità di far sedute segrete allorquando il Consiglio comunale ne avesse individuata la possibilità. Io dico che soltanto il Parlamento ha l'obbligo di contravvenire al principio generale della pubblicità delle sedute, perché quando si ha competenza sulla difesa o si ha competenza sui problemi finanziari, è ovvio che ci debba essere a un certo momento la segretezza, altrimenti si verrebbe ad operare contro il bene pubblico, contro l'interesse pubblico. Ma in assemblee dove queste materie non sono pertinenti, non sono di spettanza, mi pare che il principio della pubblicità delle sedute dovrebbe essere un principio che va assolutamente rispettato, tranne la doverosa eccezione posta in essere sempre dal legislatore, che prevede appunto la seduta segreta quando si parla di persone o di personale. L'art. 48 nostro, del Consiglio regionale, che cosa prevede? Prevede la segretezza delle sedute, ma immediatamente anch'esso, uniformandosi allo spirito della legislazione nazionale e regolamentando vita di una assemblea legislativa, non di una assemblea amministrativa, dice che basta la richiesta di cinque consiglieri regionali per avanzare proposta di seduta riservata, dopo di che è l'Assemblea e il Consiglio che, mediante votazione, rende valida questa richiesta, cioè la accoglie o la respinge. Bastano cinque consiglieri regionali per chiedere la seduta segreta, ma immediatamente il Consiglio si pronuncia sulla validità della richiesta. Orbene, questa è una limitazione della possibilità di chiedere seduta riservata e vediamo che la materia è regolata in maniera diversa all'interno di questo articolo, che stiamo oggi discutendo, perché si dice che ha da esserci motivazione per adire a seduta segreta, e la delibera deve portare la motivazione. Pertanto la delibera motivata può essere sempre e comunque impugnata presso l'organo di tutela, di vigilanza, dai

consiglieri che non fossero d'accordo sulla seduta segreta e ravvisassero, nel fatto che essa è stata tenuta, una violazione comunque dei loro diritti o della legge in genere. E' un principio diverso, certo però è che mi pare assurdo che noi andiamo ad estendere sempre questi principi, posti in essere per assemblee legislative, anche alle assemblee comunali. E' vero, la grande riforma alla legge comunale noi l'abbiamo fatta politicizzando l'assemblea; purtroppo le nostre innovazioni non sono affatto innovazioni introdotte per snellire, per far camminare le pratiche, per sviluppare la problematica delle vite comunali, tutt'altro, abbiamo politicizzato e basta, e allora è ovvio che sulla via della politicizzazione diamo ai consigli comunali un articolo che è proprio del Parlamento e delle assemblee regionali. Ma soprattutto trovo inutile procedere in questa maniera, on. Presidente, dal momento in cui lei ha accettato la richiesta di un partito che verteva sulla pubblicità degli atti, la pubblicità delle delibere della Giunta regionale, che fa sapere a tutti che cosa? In definitiva i contributi che date, fa sapere nome e cognome del richiedente, quale era la sua richiesta, quale è il suo finanziamento e quello che voi gli avete accordato; in altri termini voi pubblicizzate un atto che ha pertinenza con la sfera del personale, quella sfera cioè che è tutelata dal legislatore, per la quale si prevede obbligatoriamente la seduta segreta. Nel momento stesso in cui voi Giunta regionale dite: le mie delibere sulle concessioni dei contributi le pubblico, perché la generalità dei cittadini sappia quale è la mia politica, sappia come opero in questo settore, voi introducete il principio diametralmente opposto all'interno delle assemblee comunali e date la possibilità di far sedute segrete in una infinità di materie che invece dovrebbero avere l'assistenza del pubblico, perché questo è il

principio generale. Pertanto, pur riconoscendo che nel Testo Unico del 1915 questo principio già era violato in quanto si concedeva al consiglio comunale di comportarsi in maniera diversa da quella che avrebbe dovuto attuare se avesse rispettato il principio generale, pur riconoscendo che essendoci con questo articolo l'obbligo di motivare la delibera quando si tiene la seduta segreta e si fa automaticamente scattare il principio del ricorso o l'istituto del ricorso, come meglio vi aggrada, pur riconoscendo questo, proprio per il principio, che avete adottato voi, della pubblicità delle delibere io penso che sarebbe doveroso e giusto, perlomeno all'interno dei consigli comunali, che hanno funzione ben diversa da quella delle assemblee legislative, di mantenere come imperativo inderogabile l'obbligo della pubblicità delle sedute, mantenendo come obbligatorio il divieto della seduta pubblica quando si tratta di affari personali o di problemi del personale. Pertanto per questi motivi che io ho esposto, accetto l'emendamento presentato, che è ora in discussione, e voterò in suo favore.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola su questo emendamento? La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Vorrei ricordare che questo deprecato articolo contro i principi della democrazia, della pubblicità ecc. ecc., non è che sia stato proposto dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ha proposto un art. 21 che dice di sostituire « dell'ordinamento del personale » con « dei regolamenti e capitoli generali ». Io non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che la commissione su questo testo si è espressa all'unanimità o pressoché all'unanimità, anzi, all'inizio io ero piut-

tosto contrario ad introdurre un articolo di questo genere, che poi è stato studiato e portato mi pare in una successiva veduta, quando si è approvata la relazione conclusiva. Ma, pur essendo questa la situazione, io ho detto che la Giunta regionale condivide questo articolo nella formulazione della commissione, e lo condivide il partito di maggioranza che sostiene la Giunta. Vorrei dire inoltre che lo spirito dell'art. 295, che è del 1915, quindi del Parlamento democratico, è formulato nello stesso modo in cui è formulato il primo comma dell'art. 32 esistente. C'è qualche parola variata, ma praticamente in sostanza siamo lì. Quindi il primo comma di questo art. 21 è uguale pressoché all'art. 32, c'è qualche parola diversa, ma praticamente mantiene lo stesso spirito. Contiene la precisazione di quando le sedute devono essere sedute segrete, nient'altro.

Poi vorrei ricordare che tutte le delibere dei consigli comunali, siano fatte in seduta pubblica in via generale o in via eccezionale in seduta segreta, devono essere esposte agli albi comunali, quindi viene fatta la pubblicità, così come la Giunta regionale ha creduto opportuno di aderire alla richiesta di esporre sulla parte terza o parte quarta del Bollettino ufficiale della Regione quanto riguarda il personale e altri tipi di delibere. Quindi non vedo dove ci sia distorsione di principi democratici, di pubblicità o altro. Dire che si vuole escludere, come afferma il cons. Gouthier, la minoranza, il pubblico dall'esaminare questi problemi, non è cosa esatta. Certo che i comunisti trovano altri modi nei loro paesi: escludono addirittura le minoranze politiche o le fanno fuori e allora trovano altre formule. Qui mi pare opportuno accettare il testo che ha proposto la commissione, che recepisce lo spirito della legge nazionale, nonché di quelle della Venezia Giulia, della Sicilia, della Regione sarda, che non aggiun-

gono niente di diverso a quelle disposizioni che ci sono attualmente.

Per quanto riguarda il caso riportato qui dal cons. Corsini, io dubito molto che si possano introdurre delle specifiche norme, atte ad ovviare all'inconveniente lamentato. La diversa formulazione di questo articolo non porterebbe certamente a innovazioni o ad altre cose.

Io confermo che la Giunta sosterrà il testo proposto qui dalla commissione, anche se è diverso dal suo, lo sosterrà perché riconosce la bontà di questo testo e il carattere migliorativo di questa disposizione.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo al primo comma delle parole: « eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio non disponga altrimenti ».

E poi sopprimere l'ultimo comma. Chi è d'accordo con questo emendamento? Respinto con 17 voti contrari e 4 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 21 così formulato: approvato a maggioranza con 7 voti contrari.

Viene proposto un art. 21 bis che dice:

« I comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei parlamentari eletti nella regione e dei consiglieri regionali i loro locali per agevolare i loro contatti con i cittadini, in adempimento del mandato. I singoli comuni emaneranno norme regolamentari al riguardo.

I comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti politici e delle associazioni culturali, ricreative, e comunque esplicanti attività di pubblico interesse idonei locali e spazi pubblici per lo svolgimento della loro attività. I singoli comuni emaneranno norme regolamentari al riguardo ».

Porta la firma di de Carneri, Preve Ceccon, Sembenotti.

Chi chiede la parola? La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): E' un problema questo che ritengo debba essere affrontato, poiché l'emendamento tende a sottolineare da una parte la natura democratica che deve essere propria dei comuni e dall'altra parte la natura imparziale dei comuni.

Nel momento attuale e in questi vent'anni di autonomia, si sta verificando il fatto praticamente che determinati consiglieri e deputati dei partiti, i quali governano l'Italia e governano la Regione, hanno libero accesso ai comuni e quindi possono a un certo punto usufruire dei locali dei comuni per intrattenere il pubblico sulle varie pratiche, prendere contatto coi censiti, e quindi evidentemente esplicitare con ciò il loro mandato politico, mentre ci sono poi altri consiglieri e altri deputati, i quali non hanno la via altrettanto facilitata in questo senso. Questi comuni, dopo questa lunga serie di anni, cioè dopo questi vent'anni, nel Trentino e collateralmente anche in Alto Adige, sono dominati e sono governati da due partiti, amici e nemici, o comunque in ogni caso molto simili come impostazione ideologica e come estrazione di programmi, questi comuni — dicevo — a un certo punto stanno diventando e sono diventati una porta aperta per determinati rappresentanti pubblici di partiti e una porta chiusa per gli altri. Ora, senza voler premere troppo sulla questione polemica, dico che è interesse ed è anche un preciso dovere dei comuni di facilitare ai rappresentanti della popolazione, siano essi deputati o senatori, siano essi consiglieri regionali, la possibilità di intrattenersi con i cittadini e quindi di

svolgere utilmente, anche in favore della popolazione di ogni comune, il mandato che è stato affidato dalla popolazione. Ed è effettivamente una cosa sconveniente vedere, come accennava scherzosamente e non tanto scherzosamente il collega Manica, che a un certo punto i bar o le osterie devono diventare la sede nella quale un rappresentante pubblico riceve i cittadini, i quali evidentemente talvolta sono cittadini del suo partito e talvolta non sono neanche cittadini che hanno votato per lui, ma è dovere di ogni rappresentante del popolo di affrontare secondo scienza e coscienza i problemi senza guardare la tinta politica alla quale appartiene questo o quel cittadino. E quindi quale locale migliore e quale sede migliore per l'esplicazione di questa funzione essenziale e importante se non la sede del comune, se non comunque un locale messo a disposizione imparzialmente dal comune, in favore di ogni e qualsiasi rappresentante pubblico, proprio in conseguenza della veste pubblica che esso ha? E quindi penso sia cosa giusta, equa e confacente che a un certo punto i comuni, attraverso questa norma di legge che noi si propone, regolamentino la questione e facciano in modo che i comuni siano aperti e siano a disposizione a ogni e qualsiasi rappresentante pubblico, qualunque sia il partito al quale appartiene.

Analogamente è da dire per la questione dei partiti e delle associazioni. In questo campo abbiamo visto anche parecchie volte, numerose volte le discriminazioni. Io parlo, ad esempio, di feste che tradizionalmente il mio partito organizza già da vent'anni, ogni estate, sono le feste dell'Unità, che sono intese a sovvenzionare la stampa del nostro partito. Ora i partiti sono riconosciuti esplicitamente dalla Costituzione e sono enti, sia pure di diritto privato, ma esplicitamente una funzione pubblica riconosciuta dalla Costituzione, e quindi non c'è niente né

di illecito né di biasimevole per quanto riguarda la loro attività, deve essere semmai sottolineata e agevolata la libertà e il diritto di ogni partito di esplicitare liberamente la propria attività. E queste cose sono evidentemente molto importanti per i partiti di opposizione e vorrei dire particolarmente per il partito che qui rappresentiamo, per il P.C.I., il quale a un certo punto si rivolge alla cittadinanza, si è sempre rivolto ai cittadini, per avere anche gli aiuti finanziari, per avere l'appoggio, per svolgere la sua attività pubblica, proprio a diretto contatto con la popolazione, e invece sono capitati parecchi casi di comuni che negano il parco, negano il giardino, negano lo spazio pubblico per l'esplicitazione di queste feste, negano lo spazio per fare il comizio, con pretesti meschini o addirittura senza alcun pretesto, con atti arbitrari. Noi riteniamo che a un certo punto questa questione debba essere disciplinata, perché è una questione importante che riguarda la vita democratica della Regione, e quindi, attraverso questa norma, sia dato l'obbligo ai comuni di favorire l'attività e l'iniziativa del mandato dei rappresentanti popolari e l'attività dei partiti, e questo obbligo sia a carico dei comuni. D'altra parte siano i comuni che imparzialmente emanano il regolamento al riguardo, in cui si dice: per le manifestazioni pubbliche, ad esempio conferenze ecc., si destina la sala X, la sala della scuola, la sala dell'asilo, la sala dello stesso comune, come qualche volta è capitato. Ritengo che questa è una cosa giusta e democratica. Naturalmente se ci sono spese è ben evidente che devono essere gli organizzatori o i partiti a sobbarcarsene, ma lo spazio, la sala siano messi a disposizione dai comuni.

Avremo fra poco le elezioni regionali, in numerosi comuni i rappresentanti dei partiti di minoranza non avendo evidentemente l'oratorio a disposizione, dovranno rifugiarsi nei bar,

nelle trattorie, ecc. e la loro funzione è una funzione di interesse pubblico e dovrebbe quindi essere agevolata e aiutata dai comuni, imparzialmente, perché i comuni sono enti pubblici e non appannaggio della D.C. o della S.V.P. Questo è il senso sintetizzato del nostro emendamento. Vedrà poi la maggioranza come comportarsi, io evidentemente non ho molti dubbi al riguardo. Abbiamo ritenuto utile e necessario sollevare la questione, quanto meno per precisare le responsabilità, perché noi a un certo punto faremo delle precise richieste in sede di comuni e se questa norma non passerà protesteremo, come è nostro diritto, contro le discriminazioni di fatto, le quali evidentemente pesano nell'atmosfera democratica e politica della nostra regione.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questo nuovo art. 21 bis? La parola al cons. Santoni.

SANTONI (D.C.): Molto brevemente, per dichiarare che non mi pare . . .

PRESIDENTE: Su che cosa parla?

SANTONI (D.C.): Sull'emendamento. Non mi pare che le argomentazioni che ha qui portato il cons. de Carneri possano giustificare l'inserimento di una norma di questo genere nella legge sull'ordinamento dei comuni, che noi stiamo per modificare. Infatti mi pare che non ci siano i casi che il cons. de Carneri ha elencato e soprattutto che in campagna elettorale dai comuni non sia messa a disposizione una sala per poter fare i comizi, anche ai partiti di opposizione. Io ho una casistica piuttosto

sto vasta sotto mano, e le piazze e le sale comunali sono chiaramente a disposizione loro. A me risulta anche che quando ci sono dei rappresentanti, che non sono della maggioranza e che vogliono ricevere il pubblico, normalmente i comuni di loro spontanea volontà mettono a disposizione idonei locali. Non c'è dubbio che questo creerebbe una situazione in cui praticamente noi arriveremo a politicizzare eccessivamente le amministrazioni comunali. Però il comune ha sue finalità, ha suoi obiettivi di interesse generale da perseguire, a vantaggio di tutta la popolazione, ed è evidente che deve perseguire, deve camminare su questa strada.

Ora, cercare di legare ai partiti politici un'istituzione che è fatta di uomini di partito, ma che nel momento in cui opera deve essere al di sopra dei partiti come il comune, mi pare che sarebbe un peggiorare la situazione attuale. Per cui io credo di poter affermare che inserire questa norma sarebbe fare un cattivo servizio ai comuni. Evidentemente le situazioni elettorali, la campagna elettorale, i comizi ecc., non saranno sabotati. A nome del nostro gruppo, dichiaro che siamo contrari all'inserimento di questo emendamento per le ragioni che ho detto.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Desidero rispondere al collega Santoni, che a Bolzano abbiamo un caso particolare, ed è per questo motivo che io voterò l'emendamento proposto dai colleghi. C'è una sala di rappresentanza che, per regolamento, sarebbe stata destinata solo a manifestazioni culturali, ma abbiamo chiesto, faccio il caso del nostro partito, abbiamo chiesto la sala per il congresso provinciale, durante il quale

ha parlato nel pomeriggio anche il segretario del partito. Il giorno successivo abbiamo ricevuto una lettera con la quale ci veniva comunicato che è stato un errore la concessione di quella sala e che d'ora in poi la sala non sarebbe stata più concessa a manifestazioni come quelle del congresso provinciale. Successivamente abbiamo invece rilevato che altri partiti della maggioranza hanno avuto la sala per manifestazioni analoghe, non per il congresso provinciale ma anche per comizi politici. Questo per dimostrare quale è l'intendimento della maggioranza nei confronti delle minoranze.

Per questo motivo, proprio denunciando il caso specifico di Bolzano, caso che ci interessa personalmente, come partito, io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Ich möchte eine kurze Begründung darüber abgeben, warum wir für diesen Antrag nicht stimmen können. Die Stellungnahme des Herrn Kollegen de Carneri ist grundsätzlich richtig. Ein Parlamentarier oder ein Regionalratsabgeordneter muß in einer Gemeinde einen Aufenthaltsort haben, wenn er dort eine zweckgerechte Tätigkeit ausüben hat. Wie bereits mein Vorredner sagte, dürfte er wohl in den meisten Fällen einen solchen vorgefunden haben.

Herrn Kollegen Agostini möchte ich das Gegenteil sagen: es wird eine Verpolitisierung beabsichtigt, die völlig unangebracht ist. Ich möchte hier auf die Rückwirkungen hinweisen. Hier in Südtirol z.B. haben wir viele Klein- und Kleinstgemeinden — ich weiß, im Verhältnis gibt es im Trentino noch mehr —, die die allernotwendigsten Amtsräume haben. Die all-

gemeine Tendenz ist heute, die Gemeinden zu entlasten. In diesem Falle geschieht jedoch das Gegenteil. Die Gemeinde kann die Belastung, einen zusätzlichen Raum zur Verfügung zu stellen, nicht tragen. Ich glaube, es ist zu verstehen, wenn wir nicht dafür stimmen können, daß entlegene Berggemeinden mit nur einer Partei — der Südtiroler Volkspartei — im Gemeinderat allen Parteien einen Raum zur Verfügung stellen muß. Es würde so den politischen Parteien die Gelegenheit gegeben werden, beinahe hätte ich gesagt, einen « *pièd-à-tèrre* » einzurichten. Von dort aus schaffen sie sich dann ihre Operationsbasis. Nach meiner Ansicht würde dann in solchen Gemeinden die Tätigkeit nicht erleichtert werden. Aus diesem Grunde, wie bereits am Anfang gesagt, können wir nicht für diesen Antrag stimmen.

(Ho chiesto la parola per illustrare brevemente il motivo per cui voteremo contro la presente proposta. Devo dare atto al collega de Carneri che la sua presa di posizione è in linea di massima giusta. Infatti un parlamentare o consigliere regionale che desideri svolgere nei vari Comuni un'attività inerente al suo mandato politico, dovrebbe poter disporre in loco di una sede appropriata allo scopo. Sono comunque persuaso, come del resto ha affermato il precedente oratore, che gli interessati abbiano trovato nella maggior parte dei casi un locale adeguato.

Al collega Agostini vorrei dire invece il contrario e cioè che evidentemente si intende politicizzare la questione, la qual cosa sarebbe assolutamente inopportuna. Mi si permetta di dire brevemente quali ripercussioni potrebbe avere simile provvedimento. In Alto Adige ad esempio vi sono molti Comuni minori — e per quanto io sappia nel Trentino sono ancor più numerosi — che dispongono soltanto dei loca-

*li strettamente necessari. Sappiamo inoltre che in linea di massima si tende ad esonerare i Comuni da certi oneri finanziari. Tuttavia con il provvedimento in parola faremmo esattamente il contrario, in quanto certi Comuni non possono sostenere maggiori spese per offrire a deputati o consiglieri regionali una adeguata sede di lavoro. Credo che lor Signori comprenderanno il motivo per cui non possiamo approvare detto provvedimento. Non si può infatti pretendere che piccoli Comuni di montagna, il cui Consiglio è formato soltanto da un partito e cioè dalla S.V.P., ospitino nella sede comunale tutti i partiti. In tal modo infatti si darebbe la possibilità a detti partiti politici di istituire in seno ai Comuni un « *pièd-à-tèrre* », cioè una piattaforma operativa, che a mio avviso non faciliterebbe l'attività dei vari Comuni. Per questo motivo, ripeto, non possiamo votare a favore della proposta in parola.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io vorrei pregare i signori presentatori di questo emendamento di consentire la votazione per divisione. E' composto di due commi, che, pur avendo lo stesso scopo, che è quello in sostanza di avvicinare, — io non sto qui a dire adesso se può essere un bene o se può essere un male, è un problema estremamente complesso —, di avvicinare la vita dei partiti alla vita dei comuni, i due commi però dell'emendamento riguardano due casi diversi. Sul primo comma non avrei nessun dubbio a raccomandare anche alla maggioranza di superare eventuali difficoltà e potesse avvicinarsi all'accoglimento di questo primo comma. Perché di fatto accade che quando si presenta un rappresentante, sia del Parla-

mento, sia del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale appartenente alla maggioranza, i comuni non fanno mai nessuna eccezione a concedere cordialmente una sala, una piccola stanza, dove si possa ricevere il pubblico, la gente che viene ad esporre casi anche non solo personali, ma casi di interesse generale e via dicendo. L'esperienza che io ho in proposito è questa. Vorrei suddividerla fino al momento del 1960: quando la maggioranza era così chiusa in se stessa completamente, non mi ricordo mai di aver chiesto di poter ricevere qualcuno nelle sale o nelle stanze degli edifici comunali, perché immaginavo che mi sarei sentito rispondere un bel *no* e forse forse, anche se mi avessero risposto un *sì*, avrei avuto l'impressione di chiedere qualche cosa per favore e di dover dipendere dal beneplacito dei sindaci, i quali non avevano forse neanche torto loro stessi quando dicevano: ma insomma, se arriva qui un assessore, lui è investito di compiti amministrativi e via dicendo, ma un consigliere puro e semplice tali compiti non ha, e quest'ultimo riceve sempre una certa figurazione meramente politica, meramente partitica. In questi 10 anni di vita del Consiglio regionale non credo di aver avuto occasione di chiedere più di due o tre volte a dei comuni se volevano consentirmi per un pomeriggio o un dopo cena che io ricevessi nei locali dell'edificio comunale i cittadini o coloro che volevano venirmi a parlare. Devo dire la verità: fatta eccezione per uno o due, per gli altri due o tre casi ho avuto un consenso, che però è stato un consenso, lasciatemelo dire, un poco a denti stretti, il che ha posto me e anche altri colleghi di minoranza nelle condizioni di non chiedere più, perché andare in chiesa a dispetto dei santi non è una cosa piacevole per nessuno. Vero è, signori della maggioranza, che i parlamentari, per esempio, continuano a frequentare quelli che sono

i locali dei comuni, anche durante il corso di questa campagna elettorale; a me dispiace dover fare un'altra volta il nome dell'on. Flaminio Piccoli, ma è proprio così, me lo ricordo dalle cronache dei giornali. Sono state fatte per esempio riunioni di amministratori comunali nelle sale dei comuni. Credo che qualche cosa di simile abbia fatto anche l'on. Presidente della Giunta regionale in Val di Fiemme o in Val di Fassa e via dicendo.

GRIGOLLI (Presidente G. R. - D.C.):
Durante la campagna elettorale? No.

CORSINI (P.L.I.): No? Mi pare di *sì*, di aver letto. Riunioni di amministratori, sa, signor Presidente. Ma lei capisce che cosa vuol dire riunioni di amministratori, sono poi riunioni che inevitabilmente debordano e diventano anche riunioni di natura politica, è inevitabile. Allora mi pare che il determinare con una norma di legge — mi riferisco al primo comma di questo emendamento —, il determinare con una norma di legge che i consiglieri regionali e i parlamentari nazionali, Camera e Senato, che lo vogliono possono chiedere di essere ospitati per un'ora, per due ore, in un locale del comune per ricevere la gente, per intrattenere colloqui, mi pare sia una cosa giusta e che non crei nessuno degli imbarazzi di natura pratica, perché una sala o una stanza un comune l'ha sempre a disposizione. D'altro canto non è che si vada a fare una specie di terremoto, di solito siamo tutti persone educate, si entra, ci si siede, si parla con la gente che viene a sentirci e tutto finisce lì. Questo non porta nessun aggravio di natura finanziaria per il comune, questo non porta neanche bisogno di un grande regolamento, perché non si darà quasi mai il caso che due o tre uomini di partiti

diversi richiedano nello stesso giorno e nella stessa ora di poter esser ospitati per i colloqui col pubblico in un locale del comune, e mi pare che se la maggioranza accogliesse almeno questo primo comma dell'emendamento presentato, darebbe anche una certa dimostrazione oltre che di collegialità nei confronti delle minoranze, anche di una certa serenità ed obiettività nella conduzione della vita politica e democratica. Per cui per quanto riguarda questo primo comma, se i presentatori accettassero che fosse votato per divisione, se la maggioranza accogliesse questo mio invito penso che potremmo anche trovare il modo per approvarlo.

Sul secondo comma io mi dichiaro evidentemente con quello che ha detto il mio collega di gruppo, l'avv. Agostini. Sarebbe auspicabile veramente che i comuni potessero anch'essi tutti mettere a disposizione dei locali proprio per delle riunioni anche di partito. Io mi rendo ben conto che a un uomo con la mentalità che ho io la cosa appare estremamente nuova ed estremamente audace, ma non c'è ormai nessun dubbio che i partiti stanno diventando, lasciatemi usare questo modo impreciso, degli enti intermedi tra la base e il vertice, sono costituzionalizzati, si parla addirittura, — voi lo sapete della maggioranza, perchè è un discorso che avete portato avanti anche voi —, si parla addirittura di un finanziamento con danaro pubblico dei partiti. Io per esempio non lo desidererei, non lo vorrei, sarei contrario, ma comunque è anche questo un progetto, una proposta che esiste. Ora, se siamo arrivati al punto di pensare di finanziare con danaro pubblico i partiti, è ben difficile sostenere che i partiti non hanno poi il diritto di entrare nella casa del comune. Mi pare che veramente ci sarebbe una contraddizione troppo grossa. Comunque, su questo secondo comma le perplessità possono essere maggiori, gli orientamenti,

anche le preoccupazioni di ordine finanziario e di ordine organizzativo per i comuni possono essere maggiori. Io dichiaro che voterò favorevole anche a questo secondo comma, ma vorrei proprio che si votasse per separazione, perché il motivo per cui qualcuno votasse contro il secondo comma non finisca per far crollare anche il primo comma, che mi pare effettivamente ragionevole e poi di una portata tale da non incidere sulla vita dei comuni, naturalmente ben inteso che questo valesse per tutti i deputati e per tutti i senatori e per tutti i consiglieri regionali e provinciali, di qualsiasi colore e di qualsiasi statura essi siano, dagli altissimi, adesso devo dire dal quasi Presidente del Consiglio, senatore a vita Leone, fino agli ultimi, come posso essere io.

PRESIDENTE: La seduta è tolta. Riprendiamo alle ore 15.

(Ore 12.50).

Ore 15.10

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Bertorelle).

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'art. 21 bis, proposto dai consiglieri de Carneri, Preve Ceccon, Sembenotti.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.U.): Sull'articolo presentato. Pare a me che sul fondo della questione, vale a dire sul principio informatore della pro-

posta che è stata avanzata, non si possa che essere sostanzialmente d'accordo. Vale a dire vedendo i comuni come centri non solamente di vita amministrativa, ma anche come centri di vita democratica, mi pare che senza dubbio la proposta fondamentale possa essere accettata, e direi che, sotto un certo profilo, ha più validità la seconda parte dell'articolo proposto che non la stessa prima parte. Questo non per rispondere a quanto sosteneva il cons. Corsini, ma perché sotto il profilo democratico mi pare che così e non altrimenti possa essere interpretata la proposta che è stata avanzata. Tuttavia, detto questo per chiarezza di idee e chiarezza di propositi, mi pare che così come è stato formulato l'articolo non possa essere facilmente accettato. Noi ci troveremmo infatti nella posizione ad un certo momento di trovarci in presenza di determinate amministrazioni comunali, e penso neanche in misura molto ridotta come numero, quindi ci troveremmo in presenza di numerosi comuni che non sarebbero in grado, a meno che non si attrezzassero appositamente, non comperassero locali appositi, non sarebbero in grado di mettere a disposizione di manifestazioni, vuoi di ordine partitico, vuoi anche di ordine culturale, dei locali. Mi riferisco evidentemente soprattutto ai piccoli comuni, non dimenticando che in definitiva anche quelli grossi non sono poi tanto ricchi di locali adatti agli scopi che si prefigge la proposta or ora avanzata e non troverei assolutamente giusto che con un articolo di legge di questo tipo si costringessero i comuni ad affrontare delle spese, che, tenendo conto della situazione generale e finanziaria in cui si trovano perlomeno molti comuni della provincia di Trento, non si potrebbero giustificare sotto questo profilo. E' vero che la proposta così come è stata formulata è senz'altro accettabile, ma dobbiamo pensare che ci sono dei comuni che non

hanno neanche la sala consiliare dove riunirsi per le sedute. Per cui si rasenterebbe l'assurdo di chiedere al comune di mettere a disposizione di terzi dei locali, dei quali non dispone neanche per la propria attività. Mi pare che, pur aderendo allo spirito informatore della proposta avanzata, si possa dire semmai che, qualora i comuni dispongano di locali allo scopo, questi locali vengano messi a disposizione di tutti coloro che ne facciano richiesta, cioè mi pare giusto che un comune, come centro di vita democratica, non possa sottrarsi dal concedere dei locali, se li ha a disposizione, per una qualsiasi amministrazione promossa, culturalmente parlando, partiticamente parlando, o per associazioni sportive che facciano la loro assemblea annuale o straordinaria, o per una qualsiasi attività di carattere locale. Se gli estensori dell'articolo volessero modificare la loro proposta in questo senso, io voterei senza dubbio a favore di una cosa di questo genere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Ancora una volta, signor Presidente, sull'emendamento. Io ho ascoltato con estremo interesse le dichiarazioni or ora rese dal cons. Manica, assessore provinciale agli enti locali, e mi pare che già abbia fatto un passo avanti quando afferma che è concorde con lo spirito informatore di questo emendamento.

Ora io dico che le preoccupazioni di ordine finanziario e di ordine organizzativo riguardano evidentemente la seconda parte, il secondo comma dell'emendamento, perché non c'è amministrazione comunale che non abbia a disposizione almeno almeno due locali, o per meglio dire tre, uno di fortuna qualche volta

dove si tengono le sedute del consiglio comunale, uno del sindaco e uno del segretario. Può darsi che a Massimeno con 93 abitanti il comune non abbia a disposizione neanche questi tre locali, ma l'eccezione non può essere presa come metro di misura per la normalità e per la generalità.

MANICA (P.S.U.): (*Interrompe*).

CORSINI (P.L.I.): Io non ho mai avuto il piacere di essere assessore agli enti locali, ma però credo di conoscere i 227 comuni del Trentino più o meno come li conosce lei, e può darsi, ripeto, che qualcuno non sia in questa condizione, ma non sono molti. La prego di non contestare questa affermazione, perché sarebbe propria una contestazione fuori della verità.

Tutte le considerazioni fatte dal collega Manica mi pare che siano veramente opportune pertinenti per quanto concerne il secondo comma dell'emendamento presentato; per quanto concerne il primo comma dell'emendamento presentato non ci sono queste difficoltà di natura pratica, di natura organizzativa, di natura finanziaria. D'altro canto mi consentite all'inizio di una seduta pomeridiana di dire anche qualche cosa di meno formale e meno grave. Io non mi trovo personalmente in nessuna difficoltà ad andarmene a tenere dei colloqui con il pubblico, quando vuol venire, in una prateria o in una osteria, proprio non mi sento diminuito né da un punto di vista personale né perché si debba mettersi lì in un locale di fortuna, ci vado volentieri, verrà una persona, o due, o dieci, a seconda delle simpatie che personalmente o che il mio partito gode in un determinato comune, ma non mi pare che sia personalmente niente di disdicevole. Però inco-

mincio a domandarmi se è poco disdicevole o non lo è, non che il prof. Corsini o per esempio il collega Mattivi che è molto sollecito in questi colloqui con il pubblico, come apprendiamo dalla stampa, vada a finire in una osteria o in una trattoria od altro, mi domando invece se è poco o meno confacevole con un incarico che abbiamo avuto da parte dell'elettorato. Noi rappresentiamo tutta quanta la Regione, male o bene, a torto o a ragione, ma la Costituzione e lo Statuto per il momento dicono questo. Sicché ammettiamo, non parlo di me, parlo del collega Mattivi, il quale deve fare numerosi dei suoi raduni nelle valli, e non è assessore, non è Presidente della Giunta provinciale, non è Presidente della Giunta regionale, o anche lo stesso assessore Avancini il quale, leggo, va nel bar di Cunevo, nel bar di Banco, nel bar di S. Zeno, e tutte cose di questo genere qui.

PREVE CECCON (M.S.I.): A S. Zeno va in chiesa . . .

CORSINI (P.L.I.): No, perché è un novello paganizzatore! Ora io mi domando se questo sia veramente qualche cosa di decoroso per noi. Non credo che lo sia. Scusatemi, se c'è qualcuno che appartiene per origine e per consuetudine a quello che vogliamo dire il mondo popolare anche nel senso più minuto della parola, sono io, con gli alpini mi trovo dovunque, e con il collega Margonari, tutto quello che volete voi. Ma davvero un consigliere regionale, se noi abbiamo rispetto per questa nostra istituzione autonomistica e regionale, davvero un consigliere regionale, che nella sua regione ha la stessa veste di un deputato deve, se vuol parlare con il pubblico, deve domandare di andare a bere mezzo litro di vino in una

osteria di un paese? Volete che sia così? E va bene, facciamo pure così, però non domandatevi e non chiedete poi alle nostre popolazioni che abbiano quel rispetto che dovrebbero avere, non alle nostre persone, ma alla carica che rivestiamo e al Consiglio di cui facciamo parte. Io insisto veramente su questo. Ho detto che voto a favore anche del secondo comma di questo emendamento, ma ritengo che non sia ragionevolmente da respingersi almeno il primo comma che non porta, collega Manica, nessuna difficoltà. Quelle poche volte in cui mi è accaduto di dover domandare ospitalità in una casa comunale, ho visto che il sindaco mi scrive dicendomi: sì signore, lei può venire dalle tre alle cinque. Magari è inverno, e magari non c'è neanche la stufa riscaldata, come mi è capitato in un comune del Trentino, non c'è neanche la stufa riscaldata, ma non importa, tengo il paltò e tengono il paltò gli uomini che vengono; ma perché volete impedirci di entrare a diritto e non per piacere in una casa comunale? Veramente rappresentiamo, come dice lo Statuto, tutta la Regione, sì o no? Se rappresentiamo tutta la Regione abbiamo diritto di entrare anche nelle case comunali, case comunali per accogliere chi vuol venire. Noi non domandiamo alla D.C. o al sindaco di quel comune di avviarci le processioni di uomini o di donne perché vengano ad ascoltarci, ma se qualcuno vuole parlare con noi, perché ci dovete mettere nella condizione di parlare all'osteria, attirandoli con mezzo litro di vino? Non mi pare una cosa degna, veramente, non mi pare una cosa degna e non mi pare una cosa logica, e mi pare invece una cosa che sminuisce tutta quanta l'istituzione regionale. Non perdetevi niente nell'accettare questo emendamento qui, perdereste invece, scusatemi, la faccia democratica se voleste respingere questo primo comma dell'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Signor Presidente, io vorrei anzitutto aderire, a nome mio e anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento, alla proposta avanzata dal prof. Corsini, ossia a quella di votare l'emendamento per commi. Vorrei chiarire anche qualche altra cosa, che mi sembra sia stata un po' confusamente esposta, quella della spesa che andrebbe a carico dei comuni. Noi non chiediamo con l'emendamento che i comuni siano obbligati a costruire, a fare delle aule, delle sale, da mettere a disposizione dei consiglieri regionali o a disposizione degli onorevoli eletti nelle circoscrizioni o delle organizzazioni o dei partiti, noi non chiediamo questo, noi chiediamo che i comuni, nell'ambito delle loro possibilità logicamente, debbano mettere a disposizione dei consiglieri regionali oltre che degli assessori, ai quali spesso concedono queste aule, debbano mettere a disposizione una sala per i loro colloqui col pubblico. Noi crediamo che se non si mette nella legge questo disposto ci sia sempre la possibilità e la facoltà di compiere da parte dei comuni delle discriminazioni, delle differenziazioni, delle cose poco giuste. Vedremmo dei sindaci mettere a disposizione le aule o le sale di questo o quel senatore, di questo o quel deputato, di questo o quel consigliere, e non vedremmo mai metterle a disposizione di questo o di quest'altro. Il collega Santoni prima ha detto che gli risulta che tutti i comuni han sempre messo a disposizione le sale a chi le ha richieste. Io non mi sono mai preoccupato di andare a chiederle personalmente ai sindaci, però mi risulta che spesse volte non si poteva andare nella sala comunale perché il sindaco aveva detto no, e questo l'ho trovato negli appun-

ti del mio partito. Ma se questo fosse l'appunto di un partito non deve essere l'appunto fatto al consigliere regionale che chiede di disporre della sala per poter avere dei colloqui col pubblico. Proprio per evitare queste discriminazioni noi chiediamo che tale norma sia immessa nella legge. Come ripeto, non si tratta di spesa, perché il comune logicamente e necessariamente metterà a disposizione le aule che ha, le sedi che ha, ma se non ne ha è esonerato necessariamente dal metterle a disposizione, perché se non le ha per i fini primari per i quali è chiamato, ossia per adempiere alle sue funzioni di radunarsi e fare quello che normalmente fa il comune nelle sue sale, necessariamente non le avrà e non sarà obbligato ad averle per questi scopi che sono secondari. Si dice che i sindaci le metteranno ugualmente a disposizione, ci sarà una raccomandazione della Giunta, ci sarà un'assicurazione da parte dell'autorità dell'organo esecutivo, ma questo non mi sembra giusto perché mettiamo senz'altro in difficoltà il sindaco o chi per esso. Mi sembra che quanto noi chiediamo con l'emendamento presentato non faccia altro che ricalcare quelli che sono i principi della vera democrazia, che concede ad ogni eletto il diritto in qualsiasi momento di trovarsi o di poter intrattenersi con gli elettori, sia con gli elettori della sua sezione, del suo partito, del suo movimento, di quegli elettori diretti che hanno dato a lui il voto, così come deve esser messo nella possibilità di trovarsi a contatto con gli elettori in genere, ossia con la popolazione.

Perciò noi ribadiamo ancora la nostra approvazione a questo emendamento presentato e ci affianchiamo alla proposta avanzata dal prof. Corsini, che vuole la votazione per paragrafo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, ist es angebracht, daß ein Abgeordneter des Parlaments oder Landtags in der Gemeinde die Möglichkeit haben soll, seine Tätigkeit auszuüben.

Der Abgeordnete Corsini spricht von einer « erschreckenden Unwürdigkeit ». Folglich haben wir bisher unsere Tätigkeit in den Gemeinden auf unwürdige Weise ausgeführt; dies muß demnach überall dort in Italien der Fall sein, wo es kein entsprechendes Gesetz gibt. Ich möchte darauf hinweisen, daß nach meinem Empfinden übertrieben worden ist. Es ist eine getrennte Abstimmung vorgeschlagen worden, deren erster Teil unserem Wunsch entsprechen würde. Die Voraussetzungen dürften folgende sein: 1. daß die Gemeinde einen Raum zur Verfügung stellt, ohne daß der eigentliche Dienst gestört wird. 2. Daß dieser Raum nur zu bestimmten Zeiten frei gehalten wird. Ich möchte nämlich fragen, wann dieser Raum vor allem beansprucht wird? Mehr oder weniger lange oder nur vor Wahlen. Was machen dann diese 5, 6, 7, 8 Parteien in einer kleinen Gemeinde, in der kein Raum für sie zur Verfügung steht? Einerseits haben diese Parteien das Recht, sich zu vertreten, andererseits können diese Gemeinden nicht verpflichtet werden, zusätzliche Spesen zu tragen. Das Gesetz könnte abgeändert werden: dort wo z.B. ein unbenutzter Sitzungssaal vorhanden ist, könnte dieser zur Verfügung gestellt werden. Jede Gemeinde wird für die Heizung des Raumes aufkommen können. Aber nie und nimmer können wir von ihnen verlangen, daß sie Räume zur Verfügung stellen und daß ihr Dienst dadurch beeinträchtigt wird.

Die Gemeinde wird das nötige Verständnis aufbringen, wenn ein Abgeordneter den Bürgern dieser Gemeinde nützen wird. Wie ich bereits vormittags erwähnt habe, darf die zeitweilige Vertretung der verschiedenen Parteien in der Gemeinde keine Basis sein, um Schwierigkeiten heraufzubeschwören. Ich glaube, daß fast alle, die wir hier versammelt sind, unsere politische Karriere in Gasthäusern und ähnlichen Lokalen begonnen haben. Wir haben uns in unserer Würde nicht tangiert gefühlt. Dies wird auch in Hinkunft so bleiben. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß es in Italien kein diesbezügliches Gesetz gibt. Vielleicht wird ein solches einmal verabschiedet werden, was sicher auch seine Vorteile hätte. Es darf jedoch nicht gesagt werden, daß die jetzigen Umstände unter unserer Würde sind. Übertreiben wir nicht!

AGOSTINI (P.L.I.): Voi esagerate in altri campi piuttosto . . .

KAPFINGER (S.V.P.): Herr Kollege Agostini! Wir haben schon oft in freundlichem, gemütlichem, ruhigerem Tone verkehrt. Ich werde mich gerne wieder mit Ihnen unterhalten, aber mit diesen heftigen Tönen; es ist nicht nötig, unterbrochen zu werden. Für uns muß eines feststehen: den Gemeinden dürfen keine Mehrspesen erwachsen, es darf keine Arbeitsbehinderung entstehen. Es muß verhindert werden, daß den Gemeinden irgendwelcher Schaden zugefügt wird. Diese Lokale dürfen auf keinen Fall der Mittelpunkt einer Tätigkeit werden, die mit Vertretung der Bürger nichts zu tun hat. Sie dürften nicht die Operationsbasis für leichtes Handeln werden.

(Nel mio intervento precedente ho fatto notare come sia opportuno che un deputato

o consigliere provinciale venga messo in condizione di poter svolgere la propria attività politica anche nei vari Comuni.

Il consigliere Corsini ha parlato di « assoluta mancanza di decoro ». Devo perciò presumere che i Comuni siano stati finora amministrati in modo indegno, e ciò non solo per quanto riguarda la nostra Regione, ma per tutte le Regioni in generale sprovviste di un simile provvedimento. Credo proprio che in questo senso si sia un po' esagerato. E' stata proposta la votazione per paragrafo, di cui la prima parte corrisponderebbe al nostro desiderio.

Le premesse dovrebbero essere le seguenti: 1) Il Comune dovrebbe mettere a disposizione un adeguato locale, il cui accesso non rechi disturbo al normale svolgimento dei servizi. 2) Il locale in parola dovrebbe essere tenuto libero soltanto in determinati periodi. Vorrei sapere a proposito se detto locale debba essere tenuto a disposizione per un periodo di tempo più o meno lungo o soltanto nei mesi antecedenti alle elezioni. Vorrei inoltre sapere che cosa faranno nei piccoli Comuni gli altri 5, 6, 7, 8 partiti, che ovviamente non potranno usufruire dei necessari locali. Tutti i partiti avrebbero, è ovvio, il diritto di essere rappresentati, d'altra parte però non si possono costringere i Comuni a sostenere delle spese aggiuntive. Proporrei dunque di modificare la legge nel senso di mettere a disposizione dei partiti l'aula consiliare qualora non servisse allo scopo cui è preposta. Ogni Comune sarà in grado di sostenere la spesa relativa al riscaldamento. Tale soluzione sarebbe, a mio avviso, possibile, diversamente non potremmo mai permettere che vengano messi a disposizione appositi locali, poiché ciò potrebbe recare addirittura un danno ai relativi servizi del Comune.

L'amministrazione comunale avrà senz'altro la massima comprensione verso un deputato

to che voglia rendersi utile ai cittadini ivi residenti. Ripeto però che la temporanea presenza di una rappresentanza di partito nella sede comunale non deve costituire una base operativa, che potrebbe fra l'altro procurare serie difficoltà all'amministrazione in parola. D'altronde sono del parere che noi tutti abbiamo iniziato la nostra carriera politica nei locali pubblici, eppure non ci siamo sentiti lesi nella nostra dignità. Sono sicuro che sarà così anche in futuro. Si tenga inoltre presente che in Italia non esiste un simile provvedimento legislativo. Non è escluso che prossimamente il Parlamento approvi una tale legge, la quale, non lo nascondo, potrebbe anche risultare vantaggiosa. Non si può comunque affermare che l'attuale situazione non sia dignitosa. Prego signori non esageriamo!

AGOSTINI (P.L.I.): Voi esagerate in altri campi piuttosto . . .

KAPFINGER (S.V.P.): Collega Agostini. Ho già avuto modo di intrattenermi cordialmente con Lei e ben volentieri mi metterei a sua disposizione, ma non c'è bisogno che Ella mi interrompa in modo così brusco. Riprendendo il discorso testé interrotto ribadisco che il gruppo consiliare della S.V.P. è contrario ad un eventuale aggravio del bilancio comunale ed a tutto quanto potrebbe danneggiare il Comune in generale ed i relativi servizi. I locali anzidetti non devono diventare in nessun modo centro di un'attività che non ha nulla a che vedere con la rappresentanza dei cittadini. Concludendo vorrei sottolineare ancora una volta che il Comune, quale istituzione politica, non deve essere trasformato in una piattaforma operativa atta a favorire la politica di partito.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gazzi.

GAZZI (A.C.A.): Dopo le molte parole spese dagli on. colleghi, mi permetto brevemente di intervenire, soprattutto perché l'on. collega Kapfinger mi offre anche il destro per alcune sue dichiarazioni, che veramente non posso condividere. E vi dico con tutta sincerità: quando egli parla di questi consiglieri che all'ultimo momento in occasione delle elezioni o di qualche manifestazione potrebbero avvalersi di questi locali, dico che ciò è nell'animo di chi rappresenta queste popolazioni, starà poi nel consigliere il vedere se presentarsi all'ultimo momento o al primo momento delle elezioni e starà anche nel senso degli elettori il giudicare se si è presentato all'ultimo momento o prima. Nessun obbligo d'altra parte, a mio avviso, per i consigli comunali, per i comuni, nell'approntare questi locali, ma resta la parità di trattamento con tutti coloro che vi possono usufruire, prima, durante il mandato e prima delle elezioni. C'è una uguaglianza nella parte democratica, un qualche cosa che deve venire senza essere domandato per piacere, un diritto che si acquisisce nel momento stesso in cui si rappresenta la popolazione. Ciò sia detto senza voler creare delle difficoltà ai consigli comunali o ai comuni, perché io credo che il creare difficoltà non abbia senso, se non altro quando lo si pensa nell'impostazione evidentemente dei problemi, che può essere diversa da chi regge il comune. Questo non vuol dire assolutamente portare della confusione, ma eventualmente favorire democraticamente quella parte che sotto certi aspetti può anche pensare diversamente.

Il fatto che fino ad oggi ciò non esista nelle altre parti d'Italia, non è una ragione a mio avviso sufficiente, anzi dovrebbe essere una ragione di più per essere all'avanguardia.

Sono intervenuto brevemente per dichiarare, per la parte che io rappresento, l'adesione all'emendamento e l'adesione soprattutto alla votazione separata dei due commi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini, per fatto personale.

CORSINI (P.L.I.): Io ho il dovere di dichiarare in che cosa consiste il fatto personale. Per regolamento so che il fatto personale sussiste nel momento in cui ci si sentono attribuire delle opinioni che non sono corrispondenti a quello che chi ha parlato aveva intenzione di dire. Allora, signor Presidente, se lei mi concede la parola, io parlo per fatto personale perché nell'intervento del consigliere collega Kapfinger mi si è voluto attribuire la volontà di ridicolizzare. Ora io non volevo ridicolizzare niente, volevo semplicemente richiamare al fatto che se noi siamo coscienti della importanza e del significato di quello che rappresentiamo, e cioè di tutte quante le popolazioni del Trentino - Alto Adige, perché questo lo dice lo Statuto e non lo dico io, allora a me sembra che non sia opportuno e non sia conveniente che nel momento in cui dobbiamo andare a colloquiare con il pubblico, con gli elettori, di qualsiasi corrente essi siano, (se vogliamo di nostra iniziativa andare in un bar o in una sala di amici o da una parte o dall'altra, questo dipende dalla nostra libera volontà), non mi sembra conveniente che siamo posti nella condizione di non poter adire agli edifici delle amministrazioni comunali. Perciò non c'è nessuna forma di ridicolizzazione di nessun genere.

KAPFINGER (S.V.P.): Il contrario ho detto!

CORSINI (P.L.I.): Allora scusi, ho capito male, perché io ascoltavo la traduzione invece che lei.

Per cui non mi sento di lasciarmi attribuire questa opinione, come se io considerassi qualche cosa di cui ci si deve quasi quasi guardare, qualche cosa di poco bello, il fatto di dover colloquiare con gli elettori anche al di fuori degli edifici di natura pubblica. Per precisare meglio il mio pensiero e perché non possa dar luogo a degli equivoci, come mi pare abbia dato luogo nell'intervento del collega Kapfinger, io voglio dire che, signori, gli eletti dal popolo, deputati e senatori, deputati della Camera e senatori della Repubblica, hanno anche da parte degli organi di governo un trattamento che riconosce l'alta funzione che essi esplicano. Gli stessi prefetti della Repubblica, — non so se voi lo sapete, ma è accaduto proprio sul finire di questa legislatura, ora finita —, gli stessi prefetti della Repubblica sono invitati, e qui da noi il Commissario del governo, sono invitati dal Ministero degli interni, tramite il Ministro, ad essere avvertiti, ricercati e addirittura consigliati, cosa che a me questa appare al di là del limite, ad intervenire alle sedute della Camera o del Senato nel momento in cui il Governo ritiene che sia necessario che almeno gli uomini, formanti la maggioranza, siano presenti.

Ora qui c'è evidente la corrispondenza tra quello che è il governo e gli organi dello Stato e quella che è la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Perché non dovrebbe esserci qualche cosa di simile qui da noi nella Regione Trentino - Alto Adige? Sia detto con estrema modestia, sicuramente da un punto di vista personale perché non sono mai stato colui che ha acceso delle fiaccole all'autonomismo integrale, ma, proprio per corrispondere alla Costituzione e allo Statuto, dobbiamo essere

coscienti che noi qui nella Regione Trentino - Alto Adige teniamo all'interno delle nostre potestà e per le materie che a noi sono deferite dallo Statuto, lo stesso identico ruolo che deputati e senatori tengono nella Repubblica italiana. Modestamente, all'interno delle nostre potestà e all'interno delle materie che lo Statuto deferisce all'assemblea legislativa del Trentino - Alto Adige. E perciò io non vedo quale difficoltà ci sia ad ammettere il primo comma di questo emendamento; primo comma che non crea nessuna difficoltà, collega Kapfinger, alle amministrazioni comunali, di nessun genere, e se lei ha timore che noi consiglieri regionali del Trentino ci serviamo di questa disposizione di legge per venire nelle case dei comuni dell'Alto Adige, creda che questo timore è completamente infondato. Resta naturalmente, sempre per chiarire il mio pensiero, per fatto personale, resta naturalmente . . .

KAPFINGER (S.V.P.): (*Interrompe*).

CORSINI (P.L.I.): Per fatto personale, sì. Lei lo dica al signor Presidente del Consiglio, non a me. Resta, a chiarire il mio pensiero per fatto personale, questa ulteriore considerazione: se voi ritenete che l'autonomia sia qualche cosa di così importante da magnificarsi nei discorsi ma da non sentire nella sostanza, allora avete perfettamente ragione, votate contro questo emendamento. Ma se voi invece ritenete veramente che questa autonomia rappresenti un collegamento più diretto e più immediato tra eletti ed elettori, come sempre è stato sostenuto da tutti, come sempre è stato sostenuto anche da voi, io vi domando per quale motivo, per quale motivo irragionevole, voi

dovreste impedire che un consigliere regionale entri nei locali del comune, ed entri nei locali del comune per cinque minuti, per dieci minuti, per un'ora. Perché altrimenti il suo timore e la sua preoccupazione che di questo diritto ci si avvalga particolarmente nei periodi elettorali, le dico che è un timore infondato perché così avviene ad opera dei partiti di maggioranza, anche indipendentemente dalla disposizione di legge.

Io oggi ho detto qualche cosa che sono costretto a documentare. Siccome ho parlato del signor Presidente della Giunta regionale e di riunioni di amministratori, tenute da lui e tenute dall'on. Piccoli e tenute da altri in periodo elettorale, mi permetterò, signor Presidente, di presentare un documento politico, documentando queste cose dinanzi al Consiglio. Le documenterò per dimostrare che non era a caso che io avevo parlato così, e per dire al collega Kapfinger che questo avviene ugualmente, ma questo avviene naturalmente così, in questa situazione, soltanto per determinati partiti e per altri no. Per cui se siete veramente democratici dovete consentire a tutti i partiti, non l'abuso di questa norma, ma il legittimo e democratico uso.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Sulle cose non è mai il caso di drammatizzare, e quindi vanno esaminate obiettivamente come sono nella realtà. Nell'applicare la legge, la Giunta regionale, le Giunte provinciali, i comuni terranno senz'altro conto di quanto qui è stato discusso. Ma vorrei dire che non è una norma da mettere nella legge. Si può accettare

nello spirito, si può accettare come raccomandazione, si può accettare come impegno per la Giunta regionale, rispettivamente per quanto riguarda la Giunta provinciale, per invitare i sindaci a tener conto di queste situazioni, di un maggiore rispetto per i consiglieri regionali, i signori deputati, i signori senatori, ecc., ma non è il caso, direi sia per logica di legge come per logica di spesa, di mettere una disposizione di questo genere. Io vorrei ricordare che c'è nella legge attuale, la legge 29, un art. 67 che parla delle spese del comune e dice che il comune è tenuto ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici, per il trattamento economico, i servizi di interesse locale e in genere adempiere alle funzioni ad essi attribuiti dalla legge. Una disposizione di questo genere potrebbe creare difficoltà a comuni medi o piccoli per la situazione economica. C'è anche l'art. 81 della Costituzione, il quale dice che quando si assegna una funzione ad un comune e si stabilisce per legge, bisogna stabilirne anche il corrispettivo, ma lo Stato non ha dato molto buon esempio a questo riguardo, perché ha assegnato delle funzioni con leggi, che hanno aumentato appunto il carico e gli oneri delle spese comunali.

Quindi non è il caso di imporre una spesa ai comuni, perché occorrerebbe rimborsarla, occorrerebbe anche stabilire una norma finanziaria.

Ma io vorrei dire anche la realtà delle cose come sono. Sarei contento che i signori consiglieri regionali, specialmente quelli che hanno sostenuto questo, andassero a visitare le sedi di certi comuni periferici, e vedere se possono mettere a disposizione una sala o una, anche piccola, stanza, date le loro condizioni veramente misere. Basti pensare a vari comuni, a Pannone, Novaledo, Luserna, Bondone, Storo, Garniga, Cimone ed altri. Resta poi il fatto

che proprio in Consiglio regionale è stato stabilito a suo tempo che, a parte la campagna elettorale, normalmente i consiglieri mettono a disposizione il sabato o il lunedì per i loro contatti periferici, e come si fa a pretendere che un comune tenga aperto e metta a disposizione i suoi funzionari? Forse può essere più opportuno utilizzare altri luoghi pubblici di appartenenza del comune. Alcuni comuni hanno una sala adibita a queste riunioni, mi pare Tesero, Moena, Predazzo, Castel Tesino ed altri, ma non è il caso di includerlo in una norma di legge.

Quindi io concludo rispondendo ai vari consiglieri che si accetta lo spirito di questo emendamento, la raccomandazione, ma non si è d'accordo nel votare l'emendamento da inserire nella legge.

PRESIDENTE: E' stata fatta la richiesta di mettere in votazione per commi separati questo emendamento.

CORSINI (P.L.I.): In aggiunta alla mia proposta faccio la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Il primo comma si vota a scrutinio segreto, dice così: « I comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei parlamentari eletti nella Regione e dei consiglieri regionali idonei locali per agevolare i loro contatti con i cittadini in adempimento del mandato. I singoli comuni emaneranno norme regolamentari al riguardo ».

Questo è il testo del primo comma, che viene messo in votazione partitamente con scrutinio segreto.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 36

7 sì

27 no

2 schede bianche.

Il primo comma dell'emendamento è stato respinto.

Il secondo comma dice: « I comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti politici e delle associazioni culturali, ricreative, e comunque esplicanti attività di pubblico interesse, idonei locali e spazi pubblici, per lo svolgimento della loro attività. I singoli comuni emaneranno norme regolamentari al riguardo ».

Pongo in votazione questo secondo comma: il secondo comma è respinto con 20 contrari, 6 favorevoli e 2 astensioni.

Art. 22

Gli ultimi tre commi dell'art. 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo riguardino liti o interessi propri, del coniuge, di parenti o affini sino al secondo grado, i contravventori alla norma, salve le eventuali sanzioni penali in presenza di reato, decadono dalla carica di consigliere comunale.

La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, pro-

nuncia l'annullamento delle deliberazioni, deferisce il segretario alle competenti autorità per le conseguenti sanzioni disciplinari e, nelle ipotesi previste al comma precedente, promuove la decadenza degli interessati dalla carica di consigliere.

Il sindaco e gli assessori non possono presiedere il Consiglio comunale quando tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo ».

Chi prende la parola sull'art. 22? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.U.): L'ultimo comma dice: « Il sindaco e gli assessori non possono presiedere il consiglio comunale quando tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il consiglio elegge un presidente temporaneo ». Il che vorrebbe dire però che, almeno teoricamente, e anche in pratica, un consigliere che quattro anni fa era sindaco potrebbe presiedere proprio la trattazione dell'ordine del giorno che prevede l'approvazione del conto consuntivo di quando lui era sindaco e attualmente è consigliere. Perciò bisognerebbe formulare la dizione in modo un po' diverso.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Guardi, la legge in vigore dice così: « Il sindaco e gli assessori non possono presiedere il consiglio comunale quando tratti il conto consuntivo alla cui gestione hanno partecipato. Il consiglio elegge un presidente temporaneo ». Si potrebbe eventualmente sostituire un emen-

damento di questo genere, se crede il cons. Manica di volerlo presentare.

MANICA (P.S.U.): Si potrebbe dire una cosa di questo genere: « Il consiglio comunale, quando tratta la approvazione del conto consuntivo, non può essere presieduto da chi ricopra la carica di sindaco o di assessore durante l'esercizio finanziario, a cui il conto si riferisce. Il consiglio elegge un presidente temporaneo ».

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Va bene, lo presenti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. assessore, scusi, ma se la sintassi non è un'opinione e non è un'opinione la lingua italiana, io penso che non sia necessario alcun emendamento. Perché quando correttamente la legge dice: « Il sindaco e gli assessori non possono presiedere il consiglio comunale quando tratti il conto consuntivo alla cui gestione hanno partecipato, questo vale per i sindaci e gli assessori in carica, come per i sindaci e gli assessori che non sono più in carica ma che hanno gestito il bilancio in precedenza. Perché in quel momento erano sindaci e assessori, essi hanno determinato quel bilancio, non possono presiedere la seduta che tratta di quel bilancio nel momento in cui il conto consuntivo viene presentato. Non c'è bisogno, proprio a termini di legge e a termini sintattici dell'emendamento, è chiarissimo. Chi è stato sindaco e chi è stato assessore non può presiedere l'assemblea comunale che

tratta il conto consuntivo relativo alla propria amministrazione. Non c'è bisogno di dirlo, questo a mio modesto modo di vedere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Manica.

MANICA (P.S.U.): A questa interpretazione mi pare che si possa difficilmente aderire, proprio per come è scritto. Se dice: « il sindaco e gli assessori », quali sono? Evidentemente quelli in carica. Attualmente uno è consigliere comunale, quattro anni fa era il sindaco, può essere chiamato dal consiglio comunale a presiedere la seduta in quel momento lì.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Consigliere Manica, è il conto consuntivo che ha valore, cioè quando si procede alla nomina di un nuovo Presidente è pacifico che il consiglio comunale può essere presieduto o dal sindaco o dal vicesindaco in assenza del sindaco, nessun altro può presiedere il consiglio comunale. Si fa deroga quando c'è il conto consuntivo. E' evidente allora che, attuando la deroga della presidenza del consiglio comunale per un conto consuntivo, i termini di sindaco e di assessore si riferiscano agli amministratori ai quali appartiene il bilancio che viene discusso. Non può essere inteso in altro modo, mi pare proprio a rigore di logica. Per cui secondo me, torno a ripetere, non c'è bisogno dell'emendamento.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.):
Prima precisazione. Voglio dire che all'art. 22 per errore è stato scritto « gli ultimi tre commi » invece sono « gli ultimi due commi », altrimenti casca il primo comma che si riferisce ad altre cose. Prego il Presidente di voler correggere l'art. 22 all'inizio.

Per quanto riguarda questo argomento, devo dire che questo ultimo comma è preciso di quello della legge attuale, e la legge attuale non ha portato difficoltà di nessun genere, perché non ci sono state denunce alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, almeno non è mai stato segnalato in sede regionale questo argomento, nemmeno quando si trattava di modificare gli articoli della legge e abbiamo discusso sia con l'assessore Benedikter che con l'assessore Manica. Rileggendolo, mi pare che il dire « alla cui gestione hanno partecipato », sia assai chiaro, e ripete la disposizione che già abbiamo, e che non ha dato luogo a difficoltà. Quindi quando si dice: « alla cui gestione hanno partecipato », sono esclusi il sindaco e gli assessori. Se c'è un miglioramento nella dizione del comma io lo accetto, però non vorrei che fossero inserite delle aggiunte che portassero ulteriori difficoltà. E' un comma che era inserito nella precedente legge, sanzionato da varie discussioni anche nel passato, e io penso che possa andare così.

PRESIDENTE: Se ci sono emendamenti si presentano, se non ci sono emendamenti io metto in votazione.

Metto in votazione l'art. 22 con questa leggera modifica all'inizio « gli ultimi due commi » e non « tre commi », è un errore materiale. Pongo in votazione l'art. 22: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astensioni.

Art. 23

Al primo comma dell'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, prima delle parole: « Ha facoltà . . . », inserire le parole: « A tale scopo . . . ».

Metto in votazione l'art. 23: unanimità.

Art. 24

Nell'art. 37 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, nel titolo e nel primo comma, le parole: « ...verbali delle deliberazioni... », sono sostituite con le parole: « ...verbali delle sedute... ».

Nel secondo comma dell'art. 37 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « ...può contenere soltanto il dispositivo... », sono sostituite con le parole: « ...deve contenere soltanto il dispositivo... ».

Nel terzo comma dell'art. 37 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « I verbali del Consiglio sono firmati... », sono sostituite con le parole: « I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati... ».

Pongo in votazione l'art. 24: approvato ad unanimità.

Art. 25

Il terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è soppresso.

Pongo in votazione l'art. 25: approvato ad unanimità.

Art. 26

Nel primo comma dell'art. 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « I regolamenti comunali dopo il controllo del-

la Giunta provinciale, entrano in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi. Il bilancio ed i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico », sono sostituite con le parole: « I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta provinciale, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'albo e depositati nella segreteria del Comune. I regolamenti entrano in vigore con il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione ».

Pongo in votazione l'art. 26: approvato ad unanimità.

Art. 27

Il secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il messo è autorizzato a notificare gli atti del Comune per i quali non siano prescritte speciali formalità, nonché atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, salvo rimborso della spesa. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso ».

Pongo in votazione l'art. 27: approvato ad unanimità.

Art. 28

Nel terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole:

« ...di un atto amministrativo... », sono sostituite con le parole: « ...di una deliberazione... », e le parole:

« ...La Giunta ne accusa ricevuta... », sono sostituite con le parole: « ...L'Ufficio della Provincia, cui è demandata la vigilanza sugli enti locali, accusa ricevuta ».

Nel quarto comma dello stesso articolo, dopo le parole: « ...Le deliberazioni diventano esecutive anche prima che sia decorso tale termine... », sono aggiunte le parole « ...purché sia decorso quello di pubblicazione... ».

Chi prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io gradirei bene che il signor assessore qui volesse dare una spiegazione del mutamento che è proposto, là dove si parla di un atto amministrativo e si propone la sostituzione di una deliberazione. Questa è una restrizione del controllo, è una restrizione naturale, perché viene a riguardare soltanto le deliberazioni. Ora, la funzione di vigilanza da parte dell'organo superiore, di tutela e di vigilanza, si esercita non soltanto sulle deliberazioni, ma anche su tutti quanti gli atti. Voi volete in sostanza liberalizzare, se mi consentite questa parola che è adoperata quasi sempre in termine economico rettamente, e qui invece viene usata in senso amministrativo, a mio avviso non rettamente, volete liberalizzare tutta quella serie di atti amministrativi che non si configurano giuridicamente in una deliberazione, sottraendoli soltanto al controllo. E' questo l'intendimento della Giunta? La Giunta deve dirlo con esplicitezza.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Se lei osserva l'art. 44 della legge attualmente in vigore, al primo comma, si parla del controllo di legittimità; si parla delle « deliberazioni del consiglio e della giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti »,.

cioè è sempre la deliberazione che è in discussione.

Il terzo comma, che è conseguente al primo, deve parlare di deliberazioni, perché il riepilogo riguarda le deliberazioni, ed è stata una riforma che è stata inserita nel 1963 nella legge 29. Non è che si voglia restringere la possibilità di ricorso, qui si vuole regolare la materia delle deliberazioni. La forzatura delle interpretazioni si può anche fare, però quando si parla di un determinato argomento. In questa legge ci sono tanti articoli, e ogni articolo parla di una determinata questione, parla di deliberazioni, parla di funzioni, ecc. Qui si tratta di formulare questo terzo comma in modo che sia conseguente alle disposizioni enunciate nel primo comma, e quindi non c'è alcuna volontà della Giunta di coartare, o di impedire ricorsi od altre cose.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Scusi, se le due espressioni terminologiche hanno lo stesso significato, non vedo perché bisogna mutarle. Se si mutano evidentemente è perché ogni atto ha un significato diverso.

Ora, l'atto amministrativo comprende le deliberazioni e anche altri atti amministrativi. Le deliberazioni invece riguardano soltanto le deliberazioni come tali. E allora, signor assessore, non si può dire « se vogliamo forzare le interpretazioni ». La verità è questa: è che voi vorreste ammettere il diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale delle denunce per chiedere l'annullamento o il rinvio per riepilogo, invece che di tutti gli atti amministrativi soltanto delle deliberazioni. Questa è la verità

delle cose. Non c'è nessuna possibilità di interpretazione diversa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte dem Kollegen Corsini sagen, daß es in diesem Artikel um die sogenannte Gesetzmäßigkeitskontrolle geht, die nur auf Beschluß des Ausschusses und des Gemeinderates ausgeübt werden kann und nicht aufgrund jedweden Verwaltungsaktes, den der Bürgermeister oder ein Ausschußmitglied vollzieht. Das ist ein Verfassungsgrundsatz hinsichtlich der Gesetzmäßigkeitskontrolle und der Beschlüsse. Im dritten Absatz heißt es, daß jeder Bürger das Recht hat, sich an den Landesauschuß zu wenden, um die Annullierung oder die Rückverweisung eines Verwaltungsaktes zu verlangen. Dies war falsch ausgedrückt; es könnte nämlich den Eindruck erwecken, daß hinsichtlich jeglichen Verwaltungsaktes die Annullierung oder die Rückverweisung verlangt werden kann. Zweckdienlich ist deshalb, wenn wir jetzt bei der Revision der Gemeindeordnung dies richtigstellen und präzise ausdrücken. Dieser Absatz soll bei den Bürgern nicht den Eindruck erwecken, daß jeder x-beliebige Verwaltungsakt, der nicht ein Beschluß ist, vom Landesauschuß annulliert oder rückverwiesen werden kann. Das ist unvorstellbar. Insofern ist es zweckmäßig, wenn das richtiggestellt wird.

(Vorrei dire al collega Corsini che il presente articolo concerne il cosiddetto controllo di legittimità, che può essere predisposto soltanto previa delibera del Consiglio o della Giunta comunale, e non in base ad un qualsiasi atto amministrativo, il cui espletamento è riser-

vato al sindaco o ad un membro della Giunta. Questo principio, infatti, concernente il controllo di legittimità e le delibere, è sancito dalla Costituzione. Il terzo capoverso prevede che ogni cittadino ha la facoltà di richiedere alla Giunta provinciale l'annullamento o la reiezione di un atto amministrativo. Ovviamente il legislatore si era espresso male, in quanto detto comma potrebbe essere interpretato nel senso che per ogni atto amministrativo si possa richiederne l'annullamento o la reiezione. Sarebbe dunque opportuno che ora in sede di revisione dell'ordinamento sui Comuni si rettificasse questo capoverso, rendendo la norma in parola più chiara e precisa. Il cittadino infatti non deve avere la sensazione che ogni atto amministrativo, che non sia una delibera, possa venir annullato o reietto da parte della Giunta provinciale. Ciò sarebbe naturalmente inconcepibile, ma per evitare malintesi sarebbe opportuno apportare la rettifica di cui sopra.)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 28: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astensioni.

Art. 29

Nel primo comma dell'art. 46 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: «...da un funzionario delegato...», sono aggiunte le parole: «...appartenente all'Ufficio della Provincia cui è demandata la vigilanza sugli enti locali...».

Pongo in votazione l'art. 29: approvato ad unanimità.

Art. 30

Il primo comma dell'art. 47 della legge

regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il termine di cui all'art. 45 è di giorni sessanta per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti. Quando, per l'esercizio del controllo, la legge prescrive l'audizione di un organo tecnico, il termine è di giorni trenta e decorre dalla data di ricezione da parte della Giunta provinciale della pronunzia dell'organo tecnico ».

Al secondo comma dell'art. 47 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono aggiunte le parole: «...e successive modificazioni».

Chi chiede la parola? La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.U.): Su questo argomento io avevo già sollevato qualche obiezione in commissione e mi era stato risposto. Secondo me, la situazione è questa: la Giunta provinciale ha il termine di 30 giorni per deliberare sui ricorsi che sono stati presentati alla Giunta provinciale, però quando si richiede l'esposizione da parte di un organo tecnico, questo termine non esiste più, in quanto si stabilisce che i 30 giorni decorrono dalla data della ricezione della relazione dell'organo tecnico. Non c'è nessun rimedio allora, perché se l'organo tecnico tiene bloccata la pratica per 5-6 mesi all'anno non abbiamo possibilità di poter reagire contro questa inadempienza. Purtroppo ci troviamo di fronte tante volte alla esigenza di richiedere il parere di organi tecnici, i quali non rispondono o rispondono con molto ritardo, dopo solleciti e solleciti. Dobbiamo trovare qualche formula per avere una certa garanzia dagli organi tecnici. Penso, signor assessore, e non lo so, posso dire anche una cosa errata, che il porre dei termini agli organi tecnici sia anche giustificato, perché anche loro devono

esser posti nella condizione di dover rispondere per non bloccare determinate situazioni.

Io direi di dare la facoltà alla Giunta provinciale di stabilire un termine di uno o due mesi, ma di avere anche il diritto di chiedere a questi organi tecnici che diano una risposta e che eseguiscano i compiti che a loro sono attribuiti. Diversamente la Giunta dovrebbe superare in qualche modo questa prescrizione e dovrebbe dar corso alla decisione, senza il parere degli organi tecnici.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nach meiner Ansicht hat der Abgeordnete Vinante recht, wenn er sagt, daß der Landesausschuß in der Ausübung dieser Gemeindeaufsicht die Möglichkeit haben müßte, diese technischen Organe, die mit der Kontrolle der Gemeindebeschlüsse betraut sind, zu veranlassen, innerhalb eines gewissen Termins ihre Gutachten abzugeben. So wie der Artikel jetzt abgefaßt worden ist, kann der Landesausschuß dies nicht anordnen, denn es heißt, daß dieses Gutachten abgewartet werden muß. Der Termin für die Kontrolle läuft 30 Tage nach Eingang des Gutachtens ab. Das Gutachten kann also Monate unterwegs sein, bevor der Landesausschuß eine Gesetzmäßigkeitskontrolle durchführen kann. Im neuen Text der Gemeindeordnung ist die Möglichkeit gegeben, vom Gutachten abzusehen, wenn der Termin, trotz einer Verlängerung um einen Monat überschritten wird. Wenn der durch die Verlängerung entstandene Zeitverlust ausgeglichen werden soll, müßte am heutigen Text festgehalten werden. Der erste Absatz des Art. 30 sollte unberücksichtigt bleiben. Im Rahmen dieses Gesetzes beste-

hen keine anderen Möglichkeiten, denn es geht um Gutachten von Organen, die zum Teil im Zuständigkeitsbereich der Region oder der Provinz liegen. Die Vorschrift kann also lauten, daß das technische Organ der Provinz das Gutachten innerhalb von 60 Tagen abgeben muß: wenn diese Frist nicht eingehalten wird, gilt laut heutigem Text der Gemeindebeschuß als überprüft.

(Sono d'accordo con il consigliere Vinante che alla Giunta provinciale dovrebbe essere conferita la facoltà di sollecitare gli organi tecnici, preposti al controllo delle delibere comunali, a presentare la relazione entro un termine prestabilito. In base al vigente articolo, invece, la Giunta provinciale non può dare alcuna disposizione in merito, ma deve appunto attendere la presentazione della succennata relazione. Si tenga però presente che il controllo in parola deve essere eseguito entro 30 giorni dalla data di notifica della relazione. La Giunta provinciale non può dunque procedere al controllo di legittimità prima che le venga sottoposta la relazione tecnica e siccome quest'ultima non deve essere presentata entro un termine preciso si verificano appunto notevoli ritardi. Con il nuovo testo però si è pensato di ovviare a questo inconveniente, permettendo alla Giunta regionale di prescindere dalla relazione, qualora non si rispettasse il termine di presentazione, prorogato di ulteriori 30 giorni. Se si intende recuperare il tempo perso con la relativa proroga, dovremmo convalidare l'attuale versione del capoverso, abrogando il primo comma dell'art. 30. Nell'ambito di questa legge non abbiamo purtroppo nessun'altra possibilità, trattandosi del parere di organi che rientrano nelle competenze sia della Provincia che della Regione. La norma dovrebbe dunque prevedere che, qualora l'organo tecnico della

Provincia di Bolzano non presentasse la propria relazione entro il termine di 60 giorni, la relativa delibera comunale venisse ritenuta convalidata.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Manica.

MANICA (P.S.U.): Le obiezioni mosse dai colleghi Vinante e Benedikter hanno la loro validità, tuttavia mi pare che difficilmente non si possa non tener conto del fatto che anche i comuni vanno trattati tutti alla stessa stregua. Può darsi che la Giunta provinciale si trovi di fronte a una deliberazione in cui il parere dell'organo tecnico, pur non essendo vincolante, ha un peso veramente determinante. Senza questo parere di organo tecnico ad un certo momento è in grado o può essere messa in grado la Giunta provinciale di esprimere tranquillamente un parere, soprattutto su una opera, dove i dati tecnici hanno una importanza fondamentale? Ed allora è chiaro che, secondo me, la Giunta provinciale non può decidere in un caso sì e in quell'altro no, ma mi pare che ci sia da trovare la forma perché gli organi tecnici esprimano al più presto possibile i loro pareri. E questo è senza dubbio giusto perché certe volte si verificano dei ritardi veramente considerevoli e quindi si mettono in difficoltà anche le stesse amministrazioni comunali, ma la Giunta provinciale deve avere un metro unico per quanto riguarda i termini nel far pervenire poi alle amministrazioni le deliberazioni approvate o meno. Secondo me, è bene lasciare la norma così come è stata formulata, e cercare il modo di accelerare al massimo il parere degli organi tecnici, che in molti casi è veramente una cosa di somma importanza.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io volevo pregare i signori colleghi che sono intervenuti, e forse anche il signor assessore prima che dia la sua risposta, di rileggersi le discussioni che sono avvenute in Consiglio regionale quando abbiamo approvato questo articolo, discussioni estremamente interessanti. Sono estremamente interessanti perché, ricordo bene, in quella occasione c'è stato uno scoppio da parte di tutti contro la lentezza degli organi tecnici, si diceva che non si poteva star qui ad aspettare il beneplacito e la comodità degli organi tecnici consultivi, che a un dato momento bisognava avere il coraggio di dire: o questo parere ce lo date o altrimenti noi dobbiamo camminare ugualmente, le amministrazioni comunali non possono essere fermate nel corso delle loro iniziative e delle loro deliberazioni. Può darsi anche il caso che un organo tecnico, non solo per negligenza, ma per vari altri motivi faccia ritardare il proprio parere, e pertanto è necessario, si diceva allora, — sa, signor assessore, sarebbe estremamente interessante che lei se lo rileggesse il testo di quella discussione —, si diceva allora, chiudere, tagliare, e dire: o il parere arriva entro un determinato termine o altrimenti la Giunta provinciale ha il diritto di andare per la sua strada. Io allora, mi ricordo, che ero contrario al fatto di prescindere, ero piuttosto favorevole a fissare un determinato ragionevole termine, ma magari si può riconoscere, a distanza di anni, che i termini che abbiamo previsto sono termini troppo brevi, e perciò proporre di fissare dei termini più ampi, dei termini maggiori, ma non mai, io ritengo, sarà approvabile questo nuovo testo proposto dalla Giunta, che in sostanza lascia una latitudine di tempo illimitata, perché fa obbligo soltanto al-

la Giunta di prendere una propria deliberazione entro 30 giorni dal momento in cui sia arrivato il parere dell'organo tecnico. Se mi sembrava fosse eccessiva qualche anno fa questa formulazione dell'art. 47 perché troppo restrittiva, mi pare eccessiva la formulazione nuova perché troppo ampia e troppo illimitata. Pertanto io sarei del parere di fissare un nuovo termine, fino al massimo di due mesi, se si ritiene che le esperienze fatte da allora fino ad oggi consigliano questo, o, altrimenti, anche qui la Giunta ha il dovere, a mio avviso, di documentare e di giustificare le proprie proposte. Può portare avanti degli esempi, può dire che cosa è avvenuto, può dire da chi è stato sollecitato il mutamento di questa norma di legge, può dire in sostanza perché oggi ci propone un orientamento totalmente diverso ed opposto e contraddittorio con l'orientamento che la Giunta aveva sposato a spada tratta nel 1963, perché qui incominciamo ad essere in una specie di torre di Babele, in cui non si riesce più a capire il linguaggio che ciascuno parla. Dal termine di un mese passare ad un termine illimitato come quanto si dice qui: « Quando, per l'esercizio del controllo, la legge prescrive l'audizione di un organo tecnico, il termine di giorni 30 e decorre dalla data di ricezione da parte della Giunta provinciale della pronunzia dell'organo tecnico », questo significa mettersi nelle condizioni di dover aspettare due o tre o quattro anni, perché poi noi non abbiamo nessuna potestà su alcuni degli organi tecnici che sono chiamati a rassegnare il loro parere. Mi pare veramente che qui finiamo per cambiare le carte in tavola in un modo eccessivo. Non sembra alla Giunta che sia più utile e più ragionevole dire semplicemente: il termine massimo di un mese si è rivelato eccessivamente ristretto, si è rivelato eccessivamente breve, proviamo a modificare il termine portandolo invece che a 30 a 60

giorni, a 90 giorni. Tre mesi, oltre il termine che già è previsto dalle norme di legge, mi pare sia un termine abbastanza ampio, altrimenti, cari signori, sappiate ancora una volta che voi vi mettete nella condizione di non avere più nessuna possibilità per sveltire queste pratiche. In questo senso mi pare proprio che anche l'intervento del collega Vinante debba essere tenuto nel dovuto conto e nel dovuto peso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. assessore, io capisco il motivo di questo emendamento, lo capisco nel leggere attentamente quello che era l'articolo originario della nostra legge, e capisco anche le obiezioni che sono state fatte fino a questo momento. Noi cioè, in altri termini, ci preoccupiamo che un organo tecnico possa frenare il cammino di una deliberazione, non la restituisce, la blocca, e pertanto non può la amministrazione comunale procedere secondo quella che è stata la sua volontà. Però dobbiamo por mente ad un fatto fondamentale, che abbiamo creato, che abbiamo posto in essere noi legislatori, allorché abbiamo stilato questo art. 47. Come diceva giustamente il cons. Corsini prima, noi abbiamo previsto che la Giunta provinciale possa prescindere dal parere dell'organo tecnico. Ora, gli organi tecnici evidentemente sono di vario tipo. Ce ne sono di spettanza della Regione e ce ne sono di spettanza della Giunta, e qui io non avrei alcun timore, perché evidentemente sta all'amministrazione regionale e all'amministrazione provinciale pretendere che i propri organi tecnici rispondano entro un ragionevole lasso di tempo. Esistono però organi tecnici che sono di pertinenza dello Stato, ma esistono anche leggi che rendono

obbligatorio il parere dell'organo tecnico. E pertanto mi pare che l'errore fatto da noi legislatori sia quello di aver detto che potevamo prescindere dal parere dell'organo tecnico, perché se esso è posto in essere, reso obbligatorio da una legge, non potevamo noi con altra legge dire che la Giunta provinciale poteva disattendere, per una delibera che prevedeva l'obbligo del parere dell'organo tecnico, poteva disattendere da questo parere. E mi stupisce che coloro che sono stati chiamati a dare il visto favorevole a questa legge non abbiano notato la illegittimità di quanto noi avevamo codificato all'interno di questo art. 47. Pertanto noi legislatori regionali abbiamo stabilito, e questa è una legge costituzionalmente valida, abbiamo stabilito che quando una legge pone in essere l'obbligo di ascoltare il parere di un organo tecnico, possiamo disattendere se questo, entro un mese, non l'ha fatto pervenire sul tavolo della Giunta provinciale il parere predetto e possiamo prendere deliberazioni, renderle valide, approvare delibere all'infuori di quanto previsto dalla legge; il che mi sembra una leggera anarchia che abbiamo introdotto all'interno dell'ordinamento giuridico. Il cons. Benedikter mi dice che questa è autonomia, io ho dei miei timori nel poter pensare che questa sia autonomia, questa è una leggera anarchia. E allora, come possiamo fare, dal momento che questa è una legge valida e riconosciuta e può avvenire quanto il legislatore regionale aveva previsto? Possiamo introdurre il correttivo che è stato introdotto con l'emendamento all'art. 47. Però mi sembra un correttivo peggiore della medicina che ci eravamo dati prima. Pertanto, io sarei proprio per il mantenimento tale e quale dell'art. 47, se c'è una cosa da abolire è quella che la Giunta provinciale possa disattendere dal parere obbligatorio dell'organo tecnico. Io non presumo minimamente che il Consi-

glio regionale possa arrivare a questa abolizione, per carità, è autonomia dicono e allora sarà mantenuta, ma perlomeno vediamo di mantenere l'art. 47 come era prima, non dilazioniamo questa possibilità dell'organo tecnico di non rispondere all'infinito, lasciamo perlomeno l'art. 47 con la sua palese incostituzionalità così come lo abbiamo enunciato e facciamoci parte diligente verso gli organi tecnici che non dipendono da noi, affinché essi mettano tutta la maggior buona volontà e la maggior diligenza nel rispondere entro il termine di 60 giorni. Volete portarlo a 90 giorni? Portatelo a 90 giorni, ma non modificate nel senso di rendere indefinita la possibilità dell'organo tecnico di dare il proprio parere. Questo mi pare che effettivamente sarebbe il lato peggiorativo. Mi pare doveroso tener presente che sempre il cittadino può interporre ricorso al Consiglio di Stato quando la Giunta provinciale rende esecutiva una delibera, sulla quale sia obbligatoria la pronuncia dell'organo tecnico e questa pronuncia non viene ascoltata, perché non arriva in tempo, entro i 30 giorni previsti. Sempre il cittadino può ricorrere e il Consiglio di Stato sempre casserà la delibera ai consigli comunali o al comune, perché è palese che è stata presa in maniera illegale, illegittima, anche se il cons. Benedikter dice che questo è esercizio di autonomia.

PRESIDENTE: Chi prende la parola? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.U.): Io torno un po' sull'argomento di prima, perché tutti quanti dobbiamo preoccuparci che le cose vengano sveltite al massimo, però il fatto che le cose procedano con sveltezza non può deporre a sfavore della bontà della cosa. Ora è evidente che la Giunta provinciale, anche entro il termine di

30 giorni, non di 90, potrebbe prescindere dal parere di un organo tecnico quando non ci fossero di mezzo questioni grosse sotto il profilo tecnico, non so, per esempio il parere del commissariato usi civici per la cessione di 200 metri di terreno. Insomma . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Dipende dalla Provincia!

MANICA (P.S.U.): Ma quando c'è di mezzo la costruzione di un ponte, la costruzione di una strada, vale a dire un'opera di una certa importanza, la Giunta provinciale non può essere messa di fronte al fatto, perché poi se si stabiliscono dei termini anche le delibere ad un certo momento potrebbero diventare esecutive, senza che neppure sia stato espresso il previsto parere da parte della Giunta. Ci siamo trovati di fronte a dei progetti di strade che prevedevano una spesa di 150 milioni, mentre all'esame dell'ufficio tecnico sono risultati del doppio.

CORSINI (P.L.I.): *(Interrompe)*.

MANICA (P.S.U.): D'accordo, questo vale per tutti evidentemente.

Ecco la ragione per cui non si può prescindere, a mio modo di vedere, dal parere tecnico, quando ci troviamo in presenza di pareri di questo tipo. Per cui rimane l'altra strada, quella di sollecitare. Qui posso essere non d'accordo, d'accordissimo, con tutti quanti i colleghi, che hanno rilevata la necessità di una sollecita emanazione del parere degli organi tecnici della Provincia.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma Benedikter, Magnago, Vinante, a questo articolo: « sopprimere il primo comma ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Damit wird am derzeit geltenden Text des Art. 47 festgehalten werden. Ich möchte dazu noch eine kurze Bemerkung einfügen. Wenn es Vorschrift ist, ein technisches Organ anzuhören, muß vom Landesausschuß der Termin um 30 Tage verlängert werden. Man könnte es auch auf 60 Tage ausdehnen, wenn man will, aber dann wären es insgesamt 90 Tage. Innerhalb 60 oder 90 Tagen muß dieses technische Organ in der Lage sein, sein Gutachten abzugeben. Das eine muß mit dem anderen vereinbar sein: das technische Organ muß genügend Zeit zur Verfügung haben, um den Gemeindebeschluß studieren und vielleicht sogar in Augenschein nehmen zu können; es muß aber auch die Gesetzmäßigkeitskontrolle oder die sogenannte Sachkontrolle innerhalb einer bestimmten Zeit abgewickelt werden können, damit der Beschluß nicht allzulange liegen bleibt. Auch das ist in einer demokratischen Verwaltung ein elementares Erfordernis.

(Con ciò si ritornerebbe al vigente art. 47. Mi si permetta di fare brevemente, a tal prorogare il termine di 30 od anche di 60 giorde l'obbligo di sentire il parere dell'organo tecnico, la Giunta provinciale dovrà provvedere a prorogare il termine di 30 od anche di 60 giorni, che però alla fin fine diverrebbero 90. Entro 60 o 90 giorni dunque l'organo tecnico dovrà essere in grado di presentare la relazione. L'una cosa deve essere ovviamente adeguata all'altra, vale a dire che l'organo tecnico deve a-

vere il tempo necessario per poter esaminare la delibera comunale e per poter fare, se fosse il caso, un accurato sopralluogo; ovviamente il controllo di legittimità deve essere necessariamente eseguito entro un preciso termine, onde evitare che la delibera rimanga in sospeso per mesi e mesi. Credo che questo particolare sia una elementare esigenza di una amministrazione democratica.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Io vorrei dire che non è stato un capriccio della Giunta regionale il portare qui questa modifica dell'art. 47, perché quando si è parlato di queste modifiche, e vorrei ripetere che il primo disegno di legge è stato presentato dalla Giunta regionale nel maggio del 1964, successivamente sono stati sentiti i pareri delle Giunte provinciali, e, se non erro, proprio la Giunta provinciale di Trento ha fatto presente una realtà, che è stata qui anche fatta presente da qualche consigliere. Vi sono dei pareri che si devono avere per ottenere determinate cose, perché fin che si tratta di pareri prescritti dalle nostre leggi regionali o organi regionali di carattere tecnico, urbanistico o di altro genere, naturalmente la questione può essere risolta applicando l'art. 47, ma vi sono anche delle deliberazioni che vanno poi allo Stato o ci sono leggi speciali, vedi leggi sanitarie, vedi leggi sull'istruzione elementare, dove sono stabiliti i pareri di organi statali, la cui decisione è vincolante.

Alcuni consiglieri hanno presentato un emendamento, il Consiglio si orienti e decida, io solo voglio far presente che nel caso di opere finanziate dallo Stato in questo settore od in altri casi è prescritto questo parere. Quindi, anche se venisse approvato l'emendamento qui

presentato dal cons. Benedikter e dagli altri, lo dica la legge o non lo dica, per presentare la deliberazione allo Stato da parte dei comuni dovrà essere sentito quel parere. Io son convinto che in sede centrale il parere deve essere allegato, anche se, secondo la legge nostra regionale, si può prescindere dallo stesso. Quindi come Giunta io dichiaro di rimettermi al Consiglio, se il Consiglio vuol ripristinare la formulazione dell'art. 47 vigente, lo faccia pure; vorrei solo ricordare che i pareri si devono avere. Comunque decida il Consiglio; la Giunta regionale si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo dei primi due capoversi: approvato a maggioranza, con 4 astensioni. Metto in votazione quello che è rimasto dell'art. 30: approvato ad unanimità.

Dobbiamo fare un passo indietro. E' stato presentato un emendamento aggiuntivo all'art. 45 della legge regionale n. 29, quell'articolo che parla del controllo di merito, a firma Manica, Vinante e Sfondrini. Dice: aggiungere dopo il primo comma un nuovo comma così formulato: « Tale riesame deve essere fatto entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di rinvio, pena la decadenza della delibera stessa ».

L'emendamento era contenuto in una serie di emendamenti presentati dal cons. Manica. Questa serie di emendamenti cominciava con la soppressione dell'art. 40 di questo disegno di legge. Dopo l'art. 40 c'era un emendamento soppressivo all'art. 45 della legge 29, e la Presidenza non ha osservato questo. Io penso però che, in sede di coordinamento, noi possiamo sempre metterlo al posto giusto, anche perché questo emendamento non è legato ad altri articoli che abbiamo già approvato. Quindi

di, prima della chiusura del dibattito e dell'esame articolato, può esser messo in discussione.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io bado sempre più alla sostanza che alla forma, quando la violazione della forma non significhi anche violazione della sostanza. Perciò io potrei oppormi, e la mia opposizione avrebbe significato e valore preclusivo alla trattazione di questo emendamento, perché siamo passati ormai al di là dell'articolo a cui si riferiva. Io non mi oppongo, però, signor Presidente, desidero che resti a verbale e che lei dia atto che in una circostanza come questa non si è rispettato il normale iter, e che se domani o di qui a mille anni dovesse accadere situazioni di questo genere, presentate invece dalla minoranza che dalla maggioranza, il Consiglio regionale userà lo stesso metro. Se questo viene messo a verbale e lei me ne dà atto, io recedo dalla mia opposizione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Manica.

MANICA (P.S.U.): Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE: Allora proseguiamo. L'articolo 31 è soppresso dalla commissione e quindi non viene posto in esame.

Art. 32

Il primo comma dell'art. 49 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie oggetto della presente leg-

ge e delle norme regionali sui conti consuntivi e sulla finanza locale, nonché in tutte le altre materie rientranti nella competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti dalle disposizioni vigenti da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati, ivi comprese le omologazioni ed i consensi preventivi, sono soppressi e sostituiti dai poteri di controllo delle Giunte provinciali, di cui al presente titolo ».

Pongo in votazione l'art. 32: unanimità.

Cons. Corsini, scusi, volevo osservare che altre volte abbiamo fatto cose di questo genere, non è molto simpatico, ma molte volte si è fatto, si ricorre all'espedito semplicissimo di cambiare il numero dell'articolo, e poi in sede di coordinamento lo si mette al posto giusto. L'ho voluto far notare perché, pur non essendo contrario, lei ha fatto presente una situazione di irregolarità di procedura. Questa irregolarità di procedura è stata spesso volte sanata, ricorrendo all'espedito di cambiar numero all'articolo, lasciando poi alla Presidenza la facoltà di inserire l'articolo al posto giusto. Comunque il discorso è chiuso.

CORSINI (P.L.I.): Ma io non ero neanche contrario, io avrei votato.

PRESIDENTE: Ma io volevo dirle questo perché non si creda che soltanto su emendamenti di maggioranza si possa far questo; è successo altre volte che per emendamenti, che generalmente vengono dalla opposizione, si usa questo metodo.

Art. 33

Nel secondo comma dell'art. 54 della leg-

ge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « ...in particolare il ricavo... », sono sostituite con le parole: « ...il ricavo proveniente dalla trasformazione del patrimonio... »; e le parole: « ...per spese straordinarie... », sono sostituite dalle parole: « ...per spese in conto capitale... ».

Pongo in votazione l'art. 33: unanimità.

Art. 34

Nel quarto comma dell'art. 55 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « ...entro due mesi... », sono sostituite con le parole: « ...entro sei mesi... ».

Pongo in votazione l'art. 34: unanimità.

E' stato presentato un emendamento che introduce un art. 34 bis, a firma Benedikter, Kapfinger, Magnago:

« L'ultimo comma dell'art. 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dai seguenti »:

« Oltre i casi contemplati dai commi precedenti il comune può deliberare la licitazione o la trattativa privata, allorché ricorrono circostanze eccezionali e ne risulti evidente la necessità o la convenienza.

Quando si tratta di lavori pubblici l'invito alla licitazione privata è esteso ad almeno tre ditte; la deliberazione è sottoposta al controllo di merito ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es handelt sich darum, den Übergang zum sogenannten privaten Verhandlungsweg oder zur sogenannten privaten Versteigerung (es wird nur eine beschränkte Anzahl von Bewerbern eingeladen) zu regeln, falls bei Vergebung von Arbeiten, bei Veräußerung von Liegenschaften oder z.B. von

Holz, beim Ankauf von Nafta usw. die öffentliche Versteigerung nicht möglich ist (es hat sich niemand gemeldet). In der jetzigen Gemeindeordnung ist vorgesehen, daß bei einem Übergang auf die zwei vereinfachten Formen die Zuständigkeit vom Ausschuß auf den Gemeinderat übergeht, was die erste Schwierigkeit darstellt. Außerdem muß der Gemeinderat darüber mit qualifizierter Mehrheit, d.h. mit Zweidrittelmehrheit entscheiden. Es hat sich in den rund fünf Jahren der Anwendung dieser Bestimmung herausgestellt, daß daraus nicht nur eine Verzögerung dieser Amtshandlung erwächst, sondern daß auch sehr oft die Gemeinde einen wirklichen und nennenswerten Schaden hat. In der staatlichen Gemeindeordnung ist vorgesehen, daß es beim Übergang von der Versteigerung auf die freie Verhandlung oder auf die zweite Art der Lizitation genügt, wenn der Präfekt oder der Beamte bei der Präfektur, der sich mit Gemeindeaufsicht befaßt, zustimmt. Es genügt also, wenn von höherer Stelle zugestimmt wird. Wir haben dieses System im Jahre 1963 mit der Begründung abgeschafft, daß diese Zustimmung gegen das Autonomieprinzip sei. Anstelle des Gemeindeausschusses soll der Gemeinderat darüber entscheiden. Es ist ein Übergang von der Zuständigkeit des Gemeindeausschusses auf die Zuständigkeit des Gemeinderates. Es sollte jedoch nicht notwendig sein, daß der Gemeinderat in qualifizierter Mehrheit abstimmen muß, denn er beschließt den Haushalt, den Bebauungsplan, alle Gemeindeverordnungen, Gemeindereglements aller Art, inklusiv Personalordnung usw. mit gewöhnlicher, ich möchte sagen, mit demokratischer Mehrheit. Deshalb ist es nicht verständlich, warum in diesem Fall eine Zweidrittelmehrheit notwendig sein soll, denn eine verschärfte Kontrolle ist durch den Übergang vom Gemeindeausschuß zum Gemeinderat gegeben.

Ich möchte nochmals betonen, daß auf Grund der Notwendigkeit, mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden, in kleineren Gemeinden — nicht in Bozen, Meran oder Brixen — große Schäden entstanden sind, da der Gemeinderat in den Sommermonaten nicht einberufen werden konnte, sodaß während dieser Zeit z.B. der Preis für ein Festmeter Holz, wie es vorgekommen ist, um Lire 2.000 sank. Dies hatte Millioenschäden zur Folge. Oder eine gewisse öffentliche Arbeit hätte zu günstigen Bedingungen an ein Unternehmen vergeben werden können. Dieses Unternehmen konnte jedoch nicht abwarten bis der Gemeinderat zusammentrat. Wir sind somit der Ansicht, daß es nicht mehr notwendig ist, eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit vorzuschreiben. Eine verschärfte Kontrolle ist schon dadurch gegeben, daß der Gemeinderat beim Übergang von der allgemeinen zur privaten Versteigerung und zum freien Verhandlungsweg anstelle des Präferkten entscheiden muß.

(Si tratta anzitutto di regolare il passaggio alla cosiddetta trattativa od asta privata (si invita soltanto un numero limitato di concorrenti), qualora, in caso di appalto di lavori, vendita di immobili o di legname ed in caso di acquisto di nafta ecc., non si potesse procedere, per mancanza di concorrenti, all'asta pubblica. L'attuale ordinamento sui Comuni prevede che la decisione di passare, o meno, a queste due forme più semplici non viene più presa dalla Giunta, ma bensì dal Consiglio comunale, la qual cosa però ci pone delle serie difficoltà. E' previsto inoltre che tale decisione debba essere presa a maggioranza qualificata, vale a dire con la maggioranza dei 2/3. Dopo 5 anni di esperienza pratica abbiamo dovuto constatare che simile procedura non comporta soltanto un ritardo nell'espletamento delle pratiche d'uffi-

cio, ma che spesso reca ai Comuni interessati danni notevoli. L'ordinamento nazionale sui Comuni prevede invece che il passaggio dall'asta pubblica alla libera trattativa od alla licitazione, viene autorizzato dal Prefetto e dal funzionario delegato. E' sufficiente dunque che un organo superiore rilasci il necessario nulla osta. Noi però abbiamo abolito tale sistema ancor nell'anno 1963, in quanto si riteneva che ledesse il principio di autonomia. La decisione in parola spetta dunque al Consiglio comunale, per cui questa competenza che finora era stata conferita alla Giunta, viene trasferita al Consiglio. Personalmente però ritengo superflua la maggioranza qualificata, in quanto il Consiglio approva il bilancio, il piano regolatore, le delibere, l'ordinamento comunale compreso quello sul personale ecc., con la maggioranza semplice o meglio con la maggioranza democratica. Non comprendo veramente perché si voglia richiedere la maggioranza qualificata, dato che il trasferimento delle competenze in parola offre le più ampie garanzie. Vorrei inoltre sottolineare che la necessità di decidere a maggioranza qualificata arreca spesso ai Comuni minori — non certo a quelli di Bolzano, Merano e Bressanone — gravi danni, in quanto nei mesi estivi non è possibile convocare il Consiglio comunale di piccole località, per cui è accaduto che proprio in questo periodo un metro cubo pieno, di legname è sceso di 2.000 lire. I danni che ne sono derivati ammontano a milioni di lire. Altre volte invece vi sarebbe stata la possibilità di dare in appalto dei lavori di pubblico interesse a condizioni veramente vantaggiose, ma ovviamente l'impresa non poteva attendere la convocazione del Consiglio comunale. Siamo perciò del parere che non sia assolutamente necessario richiedere a tal proposito la maggioranza qualificata. Il fatto che la decisione di passare, o meno, all'asta privata od alla libera trat-

tativa venga presa dal Consiglio comunale e non dal Prefetto, costituisce, a mio avviso, una ampia garanzia.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE: (P.S.U.): Su questo argomento mi pare che noi dobbiamo fissare la nostra attenzione per garantire che i procedimenti da parte delle amministrazioni comunali siano perfettamente regolari.

E' stato già inserito nella precedente legge l'obbligo della esistenza di una maggioranza qualificata, ed è stato appunto inserito per evitare che, attraverso il sistema della trattativa privata, si possano creare delle situazioni incresciose nell'amministrazione comunale. Difatti noi abbiamo potuto constatare in molti casi, dove è applicata la trattativa privata, che c'è stato sempre un motivo di lamentanza, anche se le argomentazioni da parte dei cittadini non erano del tutto giustificate. L'assessore Benedikter dice che il pretendere la maggioranza qualificata crea delle difficoltà. Sono d'accordo che crea difficoltà, più semplice sarebbe che decidesse il sindaco. Allora si potrebbero abolire anche i consigli comunali, istituiamo, — mi dispiace che è uscito il cons. Cecon —, istituiamo il podestà e poi non se ne parla più. La preoccupazione dell'assessore Benedikter è che non si verifichino danni a carico dei comuni. Ora io mi domando: Chi dei consiglieri comunali deve maggiormente preoccuparsi perché non si verifichino danni ai comuni? A chi viene vietato di convocare d'urgenza il consiglio comunale se c'è qualche argomento di notevole importanza e che rivesta l'interesse dell'amministrazione comunale? Chi vieta ai consigli comunali, alle amministrazioni comunali, di affrontare proble-

mi nel più breve tempo possibile da un consiglio andato deserto eventualmente a un altro? Mi pare che non sia giusto che, per creare una situazione di maggior celerità, si consenta di ritornare a delle possibili azioni di danno nei confronti dei comuni, perché guardate che qualche volta l'uso della trattativa privata sarebbe fatto molto più volentieri e diserzioni dall'asta pubblica sono anche molto facili.

Sarebbe facile giustificare: un'asta pubblica, una licitazione privata è andata deserta, ecco, facciamo la trattativa privata. Ora, possono esserci degli argomenti di scarsa importanza sui quali non si vorrebbe irrigidirsi, però abbiamo anche degli argomenti di notevole importanza e il consentirli alla trattativa privata sarebbe aprire le porte ancora a quei sistemi di irregolare amministrazione. Ecco perché mi pare che il mantenere ciò che era stabilito dalla legge precedente non ci deve preoccupare, anzi ci deve lasciare tranquilli. Lasciamo la responsabilità alle autonomie dei singoli comuni, affinché tutelino i loro interessi. Non dobbiamo essere noi che ci preoccupiamo di questo. Se ci fossero delle gravi conseguenze la Giunta provinciale potrebbe, attraverso la sua opera di persuasione, cercare di avvicinare quegli amministratori, però lasciare sempre che le responsabilità siano degli amministratori comunali.

Ragione per cui io chiederei a nome del gruppo, ma parlerà anche il collega Manica su questo argomento, di mantenere la dizione della legge in vigore, cioè l'art. 57 nella primitiva stesura, non apportando alcuna modificazione.

Con ciò noi compiamo senz'altro un atto di garanzia e di tranquillità, affinché nelle amministrazioni comunali si proceda nella perfetta legalità.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Manica.

MANICA (P.S.U.): Desidero prendere la parola anch'io su questo argomento e vorrei così, se mi è permesso, fare una brevissima premessa in fatto di consigli ai socialisti che, specialmente in questi ultimi tempi, vengono un po' da tutte le parti. Anche il collega Benedikter, che oggi ha fatto una esposizione pacata della sua tesi, non si è lasciato sfuggire l'occasione in sede di discussione generale per esprimere la sua meraviglia, quando ha detto: i compagni socialisti non sono d'accordo sulla modifica dell'art. 57. E' diventata una specie di strada semi-obbligata quella dei consigli. Ora, io penso che su questo tono, non in termini di critica ovviamente, ma su questo tono sarebbe senza dubbio meglio terminare, perché se è normale che tra i raggruppamenti politici, tra i partiti, tra i rispettivi rappresentanti ci siano delle critiche, a volte anche spietate, non è accettabile quel tono paternalistico con il quale si dice: i socialisti dovrebbero comportarsi così, i socialisti dovrebbero comportarsi così.

I socialisti sono, al pari degli altri raggruppamenti politici, un partito maggiorenne e perciò pensa e agisce secondo il proprio modo di vedere le cose.

Detto questo, vengo al nocciolo della questione, che è stato sottolineato dal cons. Benedikter e in particolare dal collega Vinante: l'articolo 57. L'art. 57 parla dei contratti che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni d'appalti, stabilisce i minimi, le cifre al di sotto delle quali, a secondo della classe dei comuni, in base al numero degli abitanti, può decidere il consiglio comunale o la Giunta, e solamente in casi del tutto particolari, — e arriviamo al nocciolo della questione —, stabilisce che ci voglia una maggioranza qualificata, vale a dire la maggioranza dei due terzi. Una cosa di questo genere tocca, come è stato detto soprattutto in sede di discussione

generale dal collega Benedikter, l'autonomia comunale? Evidentemente no, perché il fatto che si tenda a stabilire in quei particolarissimi casi una maggioranza qualificata, non incide minimamente sulla autonomia comunale, perché nessuna determinazione del consiglio comunale viene coartata da una disposizione di questo genere, vale a dire che la legge si limita a stabilire che per quel determinato problema, per deliberare su quel determinato oggetto occorre che ci sia l'accordo di una maggioranza di due terzi di consiglieri, dopo che o, in casi particolari, si sia fatta l'asta e via discorrendo.

Quindi mi pare che trattare il problema in chiave di autonomia comunale sia un falso scopo, che non tolga comunque nella sua sostanza, nella sua interezza, il significato di questo articolo. Una cosa di questo genere significa semplificazione e sotto questo profilo potrei convenirne. Concordo a questo proposito sull'argomento addotto dal cons. Vinante, per cui basterebbe assegnare al sindaco le competenze che invece sono del Consiglio comunale; se si arrivasse anche all'abolizione del controllo della Giunta provinciale, le cose sarebbero ancora più semplificate. Con quali conseguenze? Non è che io voglia entrare a fare delle disquisizioni, ma è evidente che una cosa di questo genere la potremmo avere in un completo capovolgimento di quelle che oggi sono le regole che guidano le pubbliche amministrazioni.

Perché allora il legislatore ha stabilito una cosa di questo genere e l'art. 57 è stato approvato dal Consiglio regionale? Io allora non facevo parte di questo consesso, ma penso che sia stato stabilito questo perché, in presenza della trattativa privata, ci troviamo di fronte ad aspetti molto delicati della questione amministrativa. E se andiamo a vedere da chi vive la vita a contatto con le amministrazioni, con gli atti delle amministrazioni comunali, trovia-

mo che lamentezze, ricorsi ecc. quasi sempre vertono su argomenti che sono previsti sì dall'art. 57, ma non alla maggioranza qualificata che viene chiesta per l'approvazione di determinati atti.

E allora, non solamente non c'è una questione di coercizione della autonomia comunale, ma la maggioranza qualificata, in questi casi così delicati, rappresenta una garanzia di fronte all'opinione pubblica, anche per gli stessi amministratori comunali. Cioè il fatto che nei consigli comunali si esiga e si trovi una maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al comune, è una garanzia che le cose vengono fatte in modo chiaro, tanto da non essere soggette, perlomeno in linea di massima, alla critica che altrimenti si potrebbe fare. D'altronde non si pone il problema, perlomeno nel 90% dei casi dei nostri comuni del Trentino, in termini di maggioranza e di minoranza. Basta pensare che i consigli comunali, per oltre il 90%, dispongono di 15 consiglieri, che la maggioranza è di 12 e quindi i due terzi sono già nella maggioranza; se si provocano delle spaccature in seno alla maggioranza preconstituita che già esiste dei due terzi, vuol dire le cose non sono condotte come dovrebbero essere condotte. E' chiaro allora che la linea di divisione all'interno del consiglio comunale non passa più attraverso maggioranza e minoranza politica, ma passa attraverso il modo di affrontare e di risolvere quel determinato problema.

CORSINI (P.L.I.): *(Interrompe)*.

MANICA (P.S.U.): Ora, in questo caso io vorrei ricordare ai signori consiglieri che, sempreché ci si trovi di fronte a cose ben fatte, l'ostruzionismo non dovrebbe, — potrebbe essere anche usato, non dico di no —, teorica-

mente non dovrebbe avere possibilità di essere messo in atto. Per cui rimane ferma l'autonomia comunale e la possibilità di determinazione del comune, purché naturalmente ci sia questo famoso due terzi.

Le ragioni valide che possono essere invocate in casi di questo genere sono senza dubbio da tenerle in conto, ed io francamente non mi sento di togliere al consiglio comunale una garanzia che serve anche alla popolazione. Dicevo poc'anzi che i due terzi, in casi di natura così delicata, sono garanzia per i consiglieri comunali, ma aggiungo che è anche una garanzia per le popolazioni, perché sotto questo profilo sono in grado, attraverso una maggioranza qualificata all'interno del consiglio comunale, di esercitare un controllo effettivo sugli atti che vengono proposti dalla Giunta.

Quindi mi pare che le ragioni per mantenere l'originale art. 57 siano più che buone, l'art. 57 che, come dicevo prima, regola dei casi del tutto particolari e in una materia estremamente delicata soprattutto nei piccoli comuni e tra le popolazioni relative. Quali difficoltà si possono creare? A parte quanto ha asserito il cons. Vinante prima, del fatto cioè che il consiglio comunale può essere convocato per discutere in proposito, io posso andare a vedere il numero delle deliberazioni che nel corso di questi anni non sono state potute assumere o che sono state ad un certo momento annullate dalla Giunta provinciale, parlo per la provincia di Trento, per vizio, mancando i due terzi. Penso di poter affermare che nell'arco di un anno non andiamo oltre il due per mille delle deliberazioni assunte dai comuni, il che vuol dire che la incidenza di queste presunte difficoltà che si creano al comune è del tutto trascurabile. Ed allora quale considerazione per chiedere la modifica dell'art. 57? Forse quanto affermato nella relazione della commissione pre-

disposta dal cons. Benedikter, e ripreso nel suo intervento, e cioè l'assurdità che il consiglio comunale possa a maggioranza normale deliberare sui bilanci, sui piani regolatori, sui programmi? Io penso che questo argomento sia veramente un'arma a doppio taglio e si ripercuota perlomeno sulla base del suo ragionamento, perché se la legge avesse stabilito in tutti i casi delle maggioranze qualificate, allora sì la legge avrebbe stabilito in senso generale delle maggiori difficoltà per un comune, ma qui la legge ha voluto dire: tu consiglio comunale puoi liberamente governare su tutti gli aspetti della tua questione, su queste determinate questioni particolari puoi ugualmente governare purché ci sia l'accordo dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Allora, se anche questo argomento non ha validità, vuol dire che viene ad essere gravemente violato il principio della maggioranza? Ho già detto di no. O che si vuole vedere una contraddizione nel fatto che il consiglio comunale possa decidere al 50% più uno in determinati casi e in questi no? No, evidentemente. Si è inteso, ripeto, stabilire cose di questo genere.

Ecco perché il legislatore ha voluto la maggioranza qualificata solo per determinate cose, sulle quali si potrebbero verificare e si verificano molte volte dei malintesi fra le stesse maggioranze consiliari e fra le popolazioni. Per questo io concordo con quanto esposto dal cons. Vinante, ho cercato di aggiungere alcune argomentazioni a quelle che già sono state formulate per chiedere che il Consiglio respinga l'emendamento proposto dai consiglieri della S.V.P.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, se

noi vivessimo in un mondo ideale, dove non ci fosse neanche la possibilità teorica di un sospetto di prevaricazione da parte di maggioranze e da parte di uomini, da parte di gruppi politici, da parte di gruppi di pressione, un mondo ottimistico, quello che purtroppo non abbiamo mai conosciuto nella storia, direi che si potrebbe arrivare anche alla impostazione che alla convivenza civile danno così, irriflessamente, gli anarchici. Non c'è bisogno di nessuna legge, l'umanità è buona, l'umanità è sincera, è onesta, cerchiamo di non vincolarla con delle pastoie, cerchiamo di non limitarne gli entusiasmi, l'iniziativa, la rapidità di esecuzione. Purtroppo non è così, non è mai stato così, e se guardiamo a quello che è avvenuto in questi ultimi 20 anni della vita politica italiana dobbiamo dire che semmai abbiamo avuto la prova all'incontrario, nel senso che mai come ora sono apparsi necessari i disposti di legge che cerchino di definire fino al minimo particolare i limiti entro i quali si esercita la discrezionalità degli uomini e la discrezionalità degli organi. La campagna elettorale è finita, non direte che faccio un comizio elettorale, ma certo che se dobbiamo fare una riflessione sommatória di quella che è la situazione, disgraziatamente, non me ne felicito, del nostro Stato, della nostra Repubblica, questa rappresentazione sommatória non è certo tale da indurre all'ottimismo nei confronti degli uomini e nei confronti degli organi, nei confronti dei consigli di amministrazione, nei confronti del governo, nei confronti dei ministeri, nei confronti di nessuno. Questa è la realtà delle cose. Se vogliamo fingere di non vedere questa realtà possiamo anche fingere, ma è un imbrogliarsi personalmente.

Quali sono stati i criteri per i quali la legislazione sui comuni e sulle province, e anche quella sullo Stato, hanno indotto a formulare

delle norme estremamente precise per quanto concerne tutta l'attività di compravendita, di appalti, di contratti di locazione, di contratti di forniture? Il criterio seguito da sempre in tutte quante le nazioni civili e democratiche, è stato quello di creare una serie di congegni per cui non solo non sia possibile l'imbroglio, ma, almeno come speranza, non sia possibile neanche il sospetto dei cittadini nei confronti dell'amministrazione pubblica. E per questo il testo della legge provinciale e comunale del 1915, il regolamento, lo stesso Testo Unico del 1934, lo stesso testo vigente della legge provinciale e comunale, prescrive che per quelle che sono le operazioni importanti vendita, acquisti, appalti, locazioni, forniture, da parte degli enti pubblici, si seguano delle norme precise e determinate. Norme precise e determinate che riguardano innanzitutto quello che è l'importo del contratto, per cui si dice che per determinati importi è necessario la forma d'asta, l'appalto pubblico, per altri può essere sufficiente la licitazione privata, per altri può essere sufficiente il ripiegamento alla trattativa privata. Nessuno può negare che uno dei temi sui quali maggiormente si è sempre insistito, anche da parte dell'opinione pubblica nei confronti delle amministrazioni comunali, nei confronti della Provincia, nei confronti della Regione, nei confronti di altre società, nei confronti dello Stato intero, uno dei temi sui quali si è insistito particolarmente e più fermamente è stato proprio questo.

Questo tema è comprensivo di molti oggetti, va dall'autostrada alle banane, ai tabacchi, agli appalti per la costruzione di edifici pubblici, alle forniture, grandi o piccole che esse siano. E' un tema estremamente delicato, è un tema sul quale l'opinione pubblica tiene aperti gli occhi, e citata, forse anche magari al di là del limite, da quelli che sono stati gli av-

venimenti che in questa nostra Italia sono accaduti in questi ultimi anni.

Ora, qual è la situazione che ci si propone in questo momento? E' triplice. La prima è quella della legge attualmente vigente regionale, e quella è legge, è stata approvata, non possiamo fare altro che accettarla. C'è una situazione peggiorativa, proposta dalla stessa Giunta regionale, ed una terza situazione, ancor più peggiorativa, se è possibile dire così, proposta nell'emendamento presentato dai consiglieri della S.V.P. Io ho sentito con interesse le dichiarazioni fatte, non so se a titolo personale o a nome del gruppo, da parte dei colleghi Vinante e Manica, e debbo dire subito che se si devono tener ferme le enunciazioni di queste dichiarazioni e lo spirito e il proposito delle stesse, io mi aspetto una cosa sola: che il gruppo socialista voti non soltanto contro l'emendamento della S.V.P., ma voti anche contro la proposta presentata dalla Giunta regionale. Perché? Perché già quella proposta, alla quale è stato presentato l'emendamento, quella proposta presentata dalla Giunta regionale era tale, signor assessore, da peggiorare enormemente la situazione e da ampliare la discrezionalità degli organi comunali. Innanzitutto, tanto per dire alcune cose di fatto, mentre nell'attuale legge si prevede che l'invito alla licitazione privata debba avvenire esteso almeno a cinque ditte, nell'allora proposta della Giunta regionale l'invito era ristretto soltanto a tre ditte; mentre nella legge attualmente in vigore si dice che è il consiglio comunale che può con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati deliberare la trattativa privata in caso di evidente necessità, qui con un termine, che io non posso non considerare equivoco dal punto di vista giuridico, invece di parlare di consiglio comunale si parla del comune: « Oltre i casi contemplati dai commi precedenti il comune

può deliberare la licitazione o la trattativa privata, allorché ricorrono circostanze eccezionali e ne risulti evidente la necessità o la convenienza ».

Seconda questione che devo fare osservare: che cosa vuol dire « circostanze eccezionali e ne risulti evidente la necessità o la convenienza? ». La legge vigente, provinciale e comunale, parla di casi contingibili di urgenza, quando si devono prendere determinate delibere in mancanza delle quali il comune ne avrebbe un grave danno. Sui criteri dell'urgenza c'è una ampia giurisprudenza, c'è una serie di sentenze da parte del Consiglio di Stato, che fissano quali sono i termini dell'urgenza. Molto più vaga è invece la circostanza eccezionale, e non importa poi dire che debba essere sottoposta anche nel merito . . .

PRESIDENTE: Mi dispiace, vi prego di ascoltare o di uscire, perché c'è un tale brusio in aula che colui che parla fa una fatica enorme.

CORSINI (P.L.I.): Le circostanze eccezionali, ripeto, sono soggette ad una valutazione personale e ad una valutazione collegiale, Non siamo di fronte ad una giurisprudenza che si sia già pronunciata in merito alla reale esistenza e a quali siano i requisiti per cui si possa ritenere che esistono circostanze eccezionali, mentre la giurisprudenza si è più di una volta pronunciata in merito ai provvedimenti contingibili e di urgenza, a quei provvedimenti che il sindaco o la Giunta possono e debbono prendere nei casi in cui la mancanza di tali provvedimenti costituisca un danno certo ed irreparabile per la amministrazione comunale. Si dice che questa riforma è resa necessaria per sveltire la situazione, per consentire ad amministrazioni comunali di procedere rapidamente, per-

ché altrimenti potrebbe anche darsi che le cattive minoranze o, magari anche qualcuno della maggioranza personalmente interessato, ponesse degli ostacoli ad una una deliberazione che è necessaria ed opportuna per il comune. Già c'è una certa discussione in sede giurisprudenziale se il caso di urgenza sia configurabile anche nel momento in cui chi poteva sollecitare e provocare la deliberazione tempestivamente, tale deliberazione non abbia provocato e desiderato e voluto. Perché è facile per un sindaco o per una giunta avere di fronte, a distanza di 5, 6, 12 mesi, la necessità di prendere un provvedimento, non presentare questo provvedimento all'esame e alla discussione del consiglio comunale, aspettare che si crei la situazione di urgenza e poi sostituirsi al consiglio comunale, pretendendo che esistano i termini del provvedimento di urgenza che consente di sostituirsi come sindaco e come giunta al consiglio comunale. La giurisprudenza è già intervenuta in questa materia, ed ha negato la esistenza del provvedimento di urgenza là dove ci sia stata negligenza da parte di coloro che dovevano provvedere alla presentazione delle proposte in sede di consiglio comunale. Ora, quale garanzia noi abbiamo di fronte a questa terminologia, allorché ricorrono circostanze eccezionali e ne risulti evidente la necessità o la convenienza? Non abbiamo nessuna garanzia, di nessun genere. Noi possiamo trovarci di fronte alla situazione di una amministrazione comunale che sapendo benissimo di dover provvedere ad un appalto, ad una richiesta di forniture, ad una richiesta di locali, lascia trascorrere il termine utile per la discussione regolare in consiglio comunale, che potrebbe poi magari dar luogo anche a forme diverse da quella che è la trattativa privata. Faccio un'ipotesi, c'è bisogno di tre aule per la scuola, arriviamo al 29 di settembre, il primo ottobre le aule devono essere

approntate per gli alunni e per gli insegnanti, il comune si trova di fronte ad una situazione di necessità e di convenienza, ne risulta evidente la necessità o la convenienza, le circostanze sono eccezionali, ed accade quello che è accaduto al comune di Trento, il quale è andato a prendere in affitto determinate aule di un determinato istituto privato, pagando quello che ha pagato. Ora, signori, la legge comunale e provinciale vigente prevede dei determinati limiti, allo stesso modo come li prevede la Magistratura, fino a un determinato importo si ricorre dinanzi al Pretore, per un altro determinato importo si ricorre dinanzi al tribunale, la legge provinciale e comunale dice: fino a questo importo si può applicare il sistema della licitazione privata o della trattativa privata, per questi altri solo quello della licitazione privata, per questi altri ancora solo quello dell'appalto. Ma voi, che continuate a dire che avete tanta fiducia nelle amministrazioni comunali, dovete anche tirare la conseguenza e dire che se questi amministratori sono veramente provveduti e coscienti devono fare le cose tempestivamente. Perché a nessuno può non venire in mente che alcuni di questi casi siano artefatti, a nessuno non può non venire il sospetto che si conducano le cose avanti per poter alla fine dare l'incarico di determinati lavori o di determinate forniture, attraverso la trattativa privata a x invece che a y. Caso mai, se c'è un bisogno in questo tema e in questo argomento non è quello di allargare le maglie perché possano passare dei pesciolini più grandi invece che i pesciolini più piccoli, ma quello di restringere le maglie, perché non possano passare né pesciolini grandi né pesciolini piccoli, fino al massimo possibile che una legge possa fare, perché poi il resto dipende dalla onestà personale e anche dalla onestà di chi fa il lavoro di controllo, e non soltanto da chi prende le delibere.

Io, di fronte a questo emendamento presentato dai colleghi della S.V.P., non posso che dichiarare che voteremo contro, ma non soltanto per la formulazione come tale, per la fattispecie che tende a creare, ma anche per motivi di natura più ampia, di moralità nell'amministrazione pubblica. Sì, signor assessore, lo creda, proprio anche per questi motivi. Non si può dire che oltre ai casi contemplati dai comuni precedenti il comune può deliberare la licitazione o la trattativa privata, allorché ricorrono circostanze eccezionali e ne risulti evidente la necessità o la convenienza; sono termini assolutamente vaghi, termini che consentono il passaggio di qualsiasi cosa, piccoli gatti ed elefanti grossi. Quando si tratti di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata è esteso ad almeno tre ditte al posto di cinque, di quanto prevedeva la legge precedente, e poi non c'è nessun richiamo al fatto che almeno almeno è invocata una maggioranza qualificata da parte del consiglio comunale. Almeno questa salvaguardia, almeno si domandasse una maggioranza, — io vorrei spingerla fino al limite possibile —, comunque una maggioranza che vada al di là di quella che è necessaria per la formazione della giunta, dovrebbe essere richiesta, in modo che almeno uno delle minoranze si assuma la corresponsabilità di passare ad un sistema che dovrebbe essere di natura eccezionale. Perché nella legge del 1915 e in quella del 1934 il ricorso alla trattativa privata o è previsto per somme minime, o è considerato un mezzo eccezionalissimo, mentre qui invece viene istituzionalizzato, qui basta che il comune deliberi sotto la riconosciuta presenza di necessità, convenienza o circostanze eccezionali, e si può dare a trattativa privata qualsiasi fornitura, qualsiasi appalto, qualsiasi locazione o via dicendo. Ripeto, non è sufficiente l'ultimo comma anche presentato nell'emendamento, e

cioè la deliberazione è sottoposta al controllo di merito. Perché? Perché innanzitutto noi abbiamo fatto una legge regionale che rende impossibile l'effettuazione del controllo di merito, perché il controllo di merito si esplica soltanto nel rinvio ai consigli comunali per un riesame, e se i consigli comunali riconfermano la delibera, la Giunta provinciale non ha più niente da fare altro che mettersi le mani in tasca. Questo ultimo comma « la deliberazione è sottoposta al controllo di merito » vuol farci credere che un certo controllo esiste, mentre di fatto il controllo non esiste, perché il comune che ha deliberato di dare a trattativa privata un determinato appalto, così come è stato detto, non può in 15 giorni rimangiarsi tutto. Perché una delle due: o la situazione è estremamente pulita in tutti i suoi termini, e allora non c'è nessuna difficoltà ad andare alla licitazione, andare all'appalto; o non è completamente pulita, e allora evidentemente chi ha fatto la prima delibera, anche se invitato a riesaminarla nel merito, la riconferma, e il controllo di merito dell'autorità tutoria e di vigilanza resta una pia aspirazione, niente di più. Colpa nostra che abbiamo fatto quella determinata legge. Io potrei dire non ho votato quell'articolo, ma comunque colpa nostra, di tutti quanti, che abbiamo sganciato così qualsiasi possibilità di controllo di merito sulle amministrazioni comunali.

E allora io voglio concludere e voglio dire: come gruppo liberale noi già troviamo che sia stato inopportuno approvare l'ultimo comma dell'art. 57 della legge attualmente vigente, o se non inopportuno perlomeno molto arischiato, foriero comunque di preoccupazioni e tale da rendere possibile situazioni non chiare, non sempre legittime, e non sempre amministrativamente oneste, ma almeno restiamo entro quel limite! Restiamo entro quel limite e

non apportiamo nessun'altra modificazione all'ultimo comma dell'art. 57 per nessun motivo; caso mai coloro che propongono questi emendamenti o la Giunta che aveva proposto quella modificazione si faccia partecipe nei confronti delle amministrazioni comunali per richiamare alla responsabilità i sindaci e le Giunte, alle quali spetta di proporre gli argomenti da trattare in consiglio comunale, perché la proposta di trattare tali argomenti sia tempestiva. Perché quasi sempre si tratta di tempestività, perché se una proposta per l'appalto, per la licitazione, per una fornitura, per lavori pubblici e via dicendo, è fatta tempestivamente ed è fatta a largo raggio, — perché anche questo ha la sua importanza —, e non si pretende soltanto, per vari motivi, di tenersi nel piccolo cucchiaino locale, della situazione locale, per poter dire poi: « nessuna impresa di lavori pubblici ha concorso per cui io debbo andare alla licitazione o alla trattativa privata », se questa tempestività e questa larghezza nella impostazione delle proposte ci sarà, non ci sarà mai bisogno di arrivare a quei casi, se non rarissimamente, a quei casi di estrema urgenza, di evidente necessità per poter derogare dalle norme fondamentalmente mantenute attraverso una legislazione provinciale e comunale, nel periodo democratico, nel periodo non democratico, quello del mio collega Ceccon, . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Era la vera democrazia!

CORSINI (P.L.I.): . . . nel periodo democratico del testo unico del 1915, mantenute in quello non democratico del testo unico del 1934, conservate anche attualmente nella legge provinciale e comunale di tutta quanta l'Italia.

Signor assessore, signori della Giunta e signori consiglieri, volevo richiamare la vostra attenzione su questo fatto e anche sulla importanza morale che una disposizione di questo genere può venire ad assumere.

Concludo dicendo che il gruppo liberale voterà decisamente contro questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. assessore, il mio intervento viene proprio nel momento opportuno, dal momento che segue la tripartizione posta in essere dal cons. Corsini, fra il periodo democratico, il periodo non democratico e il periodo precedente al periodo non democratico. Perché anche in questo articolo noi ci troviamo di fronte all'anima trifase delle amministrazioni comunali. Tutti sono preoccupati di quelli che possono essere i diritti-doveri di una minoranza e di quelli che possono essere i diritti e non i doveri di una maggioranza. In altri termini si è detto: sarebbe molto più spiccio, molto più utile, molto più facile delegare tutto al sindaco e quindi quel tanto previsto dall'art. 57 non avrebbe ragione di essere. Si asserisce che questo articolo senz'altro permette al consiglio comunale di esercitare un controllo, un atto valido sulla correttezza degli amministratori. Orbene, io lo capisco benissimo questo art. 57, allorché venne stilato, tenendo di vista che le entrate principali dei comuni erano affidate al reddito del legname. Io comprendo benissimo, ho sempre capito perfettamente, che si volesse con questo articolo evitare ad esempio che un sindaco potesse favorire a trattativa privata il cugino o il fratello commerciante di legname. Cosa utile, però, on. consi-

glieri, esistono solo le minoranze che controllano e la maggioranza che governa e amministra, o non esiste anche la coalizione che governa e che amministra? E questa situazione che questo articolo codifica, serve alle minoranze che controllano o si presta alle coalizioni di governo per bloccarsi vicendevolmente? In altri termini, questo articolo può bloccare l'attività di una amministrazione comunale perché è impugnato od è reso valido dall'attività dei consiglieri di opposizione di minoranza, o perché è reso valido e impugnato da una parte della coalizione che forma la Giunta? Io dico che questo articolo così come è configurato permette il blocco dell'attività amministrativa all'interno della Giunta, concedendo a chi appartiene alla Giunta la facoltà di non creare le crisi e di difendere le poltrone e di non assumere le responsabilità amministrative di fronte all'opinione pubblica, mentre dovrebbe essere corretto esattamente l'opposto. Io dico che quando, ad esempio, in un comune si tratta di dover acquistare un terreno per un'attività comunale ed è disponibile quel terreno e soltanto quel terreno ed altre particelle non esistono, io dico che è logico e opportuno che non ci debba essere quella maggioranza qualificata di cui si parla a questo articolo, per permettere al comune di svolgere i propri compiti istituzionali, di ampliare ad esempio un cimitero o di far ampliare il macello, quello che volete voi. In quel momento, chi impugna questo articolo? La minoranza, i 10 consiglieri di minoranza, i 5 di minoranza? No, signori, lo può impugnare uno degli appartenenti alla coalizione, il quale fa mancare i propri voti, il comune non può deliberare, le deliberazioni si trascinano, i problemi si incancreniscono, non si giunge ad una soluzione. Ecco l'anima tripartita, l'anima trifase delle nostre amministrazioni democratiche. Toglietelo di mezzo. Ecco

perché io trovavo veramente correttiva quella che era stata la proposta della on. Giunta regionale attraverso gli emendamenti posti in coda all'art. 57, là dove si parlava del voto favorevole della metà più uno per la compravendita e locazione di immobili, perché mi sembrava che questa attività del comune non dovesse essere affatto strozzata da una maggioranza qualificata, in quanto si poteva all'interno del consiglio comunale assumere le proprie responsabilità di fronte a tutta l'opinione pubblica, ma si impediva alla coalizione di Giunta di condurre le battaglie del ricatto vicendevole all'interno della Giunta stessa, di nascosto dell'opinione pubblica, e permetteva questo di trascinare le situazioni senza permettere le soluzioni doverose, e senza assumere la responsabilità di fronte agli elettori di creare le crisi quando le crisi vanno create. Perché se è vero che io mi oppongo ad una operazione finanziaria o economico-finanziaria del comune, non ho bisogno di far mancare all'amministrazione, alla quale partecipo, i voti necessari per far passare la delibera, ma è quell'accordo di Giunta che risolve il problema, è affrontando a viso aperto la situazione di fronte all'opinione pubblica che risolve il problema, è dando le dimissioni, — oh, questo istituto delle dimissioni che è così disatteso, largamente ignorato, in questa nostra vita democratica tutti si sacrificano per il popolo, combattono per il popolo, ma al momento di dare una dimissione non c'è nessuno disposto a dimettersi! Ecco i pericoli di questo art. 57, come ci è stato purtroppo dato di constatare, ed è un discorso che vi fa uno dell'opposizione, uno di minoranza, della sola minoranza istituzionalizzata, io sono perpetuamente all'opposizione e sarò all'opposizione fino a quando non diventerà regime, ma fino a quel momento faccio l'oppositore, ma riconosco, ho l'obbligo di dover riconoscere qua-

li sono le esigenze di una moderna amministrazione, ho l'obbligo di dover riconoscere quali sono i doveri di chi partecipa a una coalizione amministrativa, di chi vanta la responsabilità dell'amministrazione. E, pertanto, io mi meraviglio vivamente che la commissione legislativa, nella sua indiscussa sovranità, non voglio assolutamente infirmare questo principio, abbia tolto di mezzo quello che era quell'emendamento giusto, secondo me, perché correttivo di un sistema, di un costume, perché costringeva gli amministratori ad assumere . . . La Giunta lo ha ritirato, lo faccio mio allora questo emendamento se la Giunta lo ha ritirato, perché mi pare sia doveroso mantenerlo proprio per i motivi che io prima mi sono permesso di illustrare. Ed è evidente che, una volta avanzata questa affermazione, non posso dare il voto all'emendamento presentato dal cons. Benedikter per i motivi che sono facilmente deducibili da quanto io ho detto, ma mi trova assolutamente consenziente l'emendamento presentato dalla Giunta, che mi auguro voglia sostenerlo e mantenerlo in vita, perché veramente introduce una correzione ad un sistema che non è tollerabile al giorno d'oggi.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Io vorrei dire che la Giunta regionale non ha proposto nessun emendamento all'art. 57, con questo testo del disegno di legge. Siccome qui però è stata più volte richiamata la Giunta regionale, io volevo ripetere ancora che questo disegno di legge ha avuto più edizioni, come la legge approvata nel 1963, ed era stato introdotto il criterio della metà più uno degli assennati, non ammettendo la seconda convocazio-

ne con qualsiasi numero, cioè che le deliberazioni di questo tipo fossero sottoposte alla votazione con la metà più uno degli assegnati, sia in prima che in seconda convocazione, perché eravamo stati sollecitati da vari amministratori comunali, specialmente di grossi comuni. Direi che su questo argomento vi possono essere posizioni pro e contro, cioè vi possono essere dei vantaggi o degli svantaggi. La Giunta a un certo punto aveva tirato una certa conclusione, poi ha rimeditato, ha visto la situazione, ha esaminato anche il testo della legge nazionale, e dopo un adeguato esame aveva stabilito di lasciare in vita l'art. 57. Naturalmente anche adesso ci sono dei comuni che fanno presente questa situazione, mi è stata consegnata proprio adesso una lettera inviata dal comune di Mezzolombardo al Presidente del Consiglio regionale che rileva queste situazioni. Io ripeto che la Giunta regionale non ha intenzione di presentare alcun emendamento all'art. 57 esistente e conferma quindi il suo disegno di legge, pur facendo presente che effettivamente si sono verificate delle situazioni di difficoltà. Considerando tutto, però, la Giunta regionale ha optato per lasciare in vita l'art. 57 che mantiene i due terzi. Gli emendamenti che ci sono il Consiglio li esaminerà e li voterà. Comunque questo è il pensiero della Giunta, conferma il suo testo per quanto riguarda questo articolo.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento da Ceccon, Corsini, Gazzì. L'emendamento risulta un po' dal testo della legge in vigore, un po' dalle proposte della Giunta regionale che sono state ritirate. L'emendamento è questo: « Allorché ricorrono circostanze eccezionali il consiglio comunale può deliberare la licitazione o la trattativa privata in caso

di evidente necessità o convenienza, con le modalità di cui al successivo comma.

In tal caso, quando si tratti di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata dovrà venire esteso ad almeno cinque ditte; le deliberazioni relative a contratti di cui al presente comma sono sottoposte al controllo di merito.

La deliberazione è adottata dal consiglio col voto favorevole della metà più uno dei votanti, ai sensi dell'art. 31 per i contratti di compravendita e locazione di immobili e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune per tutti gli altri contratti ».

Mettiamo in votazione questi due emendamenti. Sul secondo emendamento presentato da Ceccon non viene richiesta l'illustrazione.

Sul primo emendamento a firma Benedikter, Kapfinger, Magnago viene chiesta votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 38

20 sì

16 no

2 schede bianche.

L'emendamento è accolto.

La seduta è rinviata a domani.

(Ore 18.30).